

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## XVII LEGISLATURA

### 340ª SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2014

Presidenza del presidente GRASSO

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpl; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

### RESOCONTO STENOGRAFICO

#### Presidenza del presidente GRASSO

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

*Omissis*

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(1119) Deputato COSTA.** - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (Approvato dalla Camera dei deputati)*

**(734) CASSON ed altri.** - *Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione*

**(845) CHITI ed altri.** - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

**(903) TORRISI.** - *Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line*

**(1067) STEFANI ed altri.** - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione (ore 16,46)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1119, già approvato dalla Camera dei deputati, 734, 845, 903 e 1067.

Nella seduta antimeridiana del 9 ottobre la relatrice ha integrato la relazione scritta e ha avuto inizio la discussione generale.

Annuncio all'Aula che la relatrice, senatrice Filippin, ha presentato un emendamento all'articolo 1, che recita come segue: «Sostituire il comma 6 con il seguente: "6. All'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di registrazione della testata"».

Concedo a partire da questo momento il termine di 30 minuti per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento della relatrice.

È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.

**LUMIA (PD).** Signor Presidente, colleghi, con la votazione degli emendamenti - cui mi auguro seguirà l'approvazione - ci apprestiamo ad entrare nel vivo dell'esame di un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, con il quale si interviene sul reato di diffamazione. E questo

reato, colleghi, deve essere valutato attentamente, cercando di coniugare l'esigenza di tutelare la libertà di informazione con l'altro importante diritto del cittadino a non essere diffamato.

Spesso questi due beni importanti sono posti in conflitto. Spesso il conflitto è rovinoso. Spesso questo conflitto si scarica a danno, da una parte, dei cittadini e, dall'altra, della stessa democrazia. Ecco perché finalmente il Parlamento ha il coraggio d'intervenire ed ecco perché fa bene il Parlamento ad intervenire. Dobbiamo avere, infatti, la capacità e la maturità di evitare e disinnescare un conflitto che fa solo danno alla vita civile e democratica del nostro Paese e relega, nello stesso tempo, il nostro Paese ai margini delle grandi democrazie avanzate.

Non è facile tutelare la libertà di informazione unitamente al diritto del cittadino a non essere diffamato. Nel passato il Parlamento ci ha provato, ma tutte le proposte, i disegni di legge, tutti i tentativi si arenavano lungo il lavoro delle Commissioni e spesso, anche quando si superava l'ostacolo della Commissione, tutto poi si bloccava nei lavori d'Aula.

Questa volta non deve essere così. La Camera ce l'ha fatta e ha varato un testo. In Commissione giustizia al Senato si è fatto un lavoro attento, per provare a migliorare il testo della Camera. Adesso, siamo chiamati qui in Aula ad approvare tale testo.

Collegli, noi facciamo riferimento a un grande aspetto, contenuto nell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Nella Convenzione, colleghi, si dice con chiarezza che «ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera».

Naturalmente si sostiene, sempre all'articolo 10, che questo «non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive». Inoltre, si sostiene sempre all'articolo 10 che «l'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale», e poi, ecco il punto, «alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario».

Nella sua giurisprudenza, la Corte europea dei diritti dell'uomo è stata sempre attenta a sottolineare il ruolo esercitato dagli organi di stampa, da cui consegue la loro funzione di riferire al grande pubblico su fatti di interesse e ha considerato le sanzioni a carico dei giornalisti come un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto.

La Corte europea ritiene tale ingerenza legittima, colleghi, solo a tre condizioni, che la relatrice, nel suo intervento iniziale, aveva sottoposto all'attenzione dall'Aula, e che io voglio richiamare: che sia prevista dalla legge; che sia un mezzo necessario per perseguire finalità legittime nel contesto di una società democratica; che sia proporzionata al fatto.

C'è stata una sentenza del 2 aprile 2009 in cui la Corte di Strasburgo ha condannato la Grecia al risarcimento di un giornalista. In questa importante sentenza la Corte di Strasburgo ha ritenuto che le pene detentive non sono in linea di massima compatibili con la libertà di espressione, perché il carcere ha un effetto deterrente sulla libertà dei giornalisti di informare con effetti negativi sulla collettività che, a sua volta, ha diritto a ricevere informazioni. Inoltre, sempre in questa sentenza, si sottolinea che la previsione di una pena carceraria inflitta per un'infrazione commessa nel campo della stampa non è compatibile con la libertà di espressione giornalistica garantita dall'articolo 10 della Convenzione che prima richiamavo, se non in circostanze eccezionali. In particolare, non è compatibile quando siano stati gravemente lesi altri diritti fondamentali, come nell'ipotesi, ad esempio, della diffusione di un discorso di odio o di incitazione alla violenza.

La stessa giurisprudenza della Corte europea ha offerto in molti precedenti diversi criteri alla luce dei quali valutare la sussistenza del requisito delicato della proporzione. Insomma, non navighiamo a tentoni. Abbiamo questa consolidata giurisprudenza della Corte europea e siamo quindi in grado di ancorare nella legislazione sia il diritto all'informazione sia il diritto alla tutela dei cittadini a non essere diffamati.

Sia alla Camera che qui in Senato confermiamo che non è prevista la pena detentiva e predisponiamo una serie di strumenti diretti a ristabilire la verità in maniera efficace ed adeguata con la nuova disciplina della rettifica. La rettifica alle condizioni descritte nella legge consente la non punibilità dell'autore e dei responsabili per l'offesa ottenuta. Ci sono anche diversi contributi che la Commissione giustizia ha accolto e che ci consentono di lavorare, qui in Aula, su un testo abbastanza maturo, equilibrato e pronto per essere varato.

Colleghi, faccio alcuni riferimenti importanti che possono attrarre la vostra attenzione, perché oggetto di discussione continua, non solo all'interno delle istituzioni, ma nella società civile.

Ad esempio, al comma 1 dell'articolo 1 si estende l'ambito di applicazione della legge sulla stampa sia alle testate giornalistiche *on line* registrate presso le cancellerie dei tribunali, sia alle testate giornalistiche radiotelevisive.

Al comma 2, poi, come prima accennavo, la disciplina della rettifica prevede che essa debba essere pubblicata gratuitamente, senza commento, senza risposta, senza titolo e con l'indicazione che si tratta di rettifica riferita ad un certo articolo individuato con la data di pubblicazione e il nome dell'autore. Inoltre, la Commissione giustizia del Senato ha individuato i casi in cui le dichiarazioni o le rettifiche non sono pubblicabili, cioè quando esse abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o siano documentalmente false. Si è poi introdotta una specifica modalità di esecuzione delle rettifiche sulle testate giornalistiche *on line*.

Inoltre, per i periodici la Commissione giustizia del Senato ha previsto che le dichiarazioni o le rettifiche non sono pubblicabili quando sono documentalmente false. Per la stampa non periodica si stabilisce che della stessa procedura di rettifica possa avvalersi l'autore dell'offesa, nel caso di inerzia del direttore del giornale, del periodico, della testata *on line* o del responsabile della trasmissione radio o tv. Il direttore o comunque il responsabile, in caso di richiesta dell'autore, è comunque obbligato a pubblicare o diffondere la rettifica.

Sempre in Commissione giustizia del Senato si è previsto che, nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione sul sito Internet, la pubblicazione in rettifica deve essere effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale. Inoltre, quando siano trascorsi i termini per la pubblicazione della rettifica, colui che l'ha chiesta invano può rivolgersi al giudice affinché ne sia ordinata la pubblicazione. In particolare, la Commissione giustizia, sempre del Senato, ha previsto che la richiesta di rettifica debba essere accolta in ogni caso dal giudice quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato.

Inoltre, la Commissione giustizia ha previsto che, nel caso in cui la pubblicazione sia ordinata dal giudice, questi ne dia comunicazione al prefetto ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione e trasmetta la comunicazione all'ordine professionale per l'adozione delle determinazioni di competenza.

Si è modificato, inoltre, l'importo della sanzione amministrativa per la mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di rettifica, portandolo a 8.000 euro nel minimo e a 16.000 euro nel massimo.

Onorevoli colleghi, ho voluto fare un dettagliato riferimento ai lavori della Commissione per far comprendere che si è cercato di non lasciare in sospeso quel tentativo di mettere in coerenza il diritto intangibile all'informazione con il sacro diritto a non essere diffamati e che, anzi, esso ha trovato, nella normativa che vi proponiamo, la possibilità di concrete forme di attuazione.

Onorevoli colleghi, anche per quanto riguarda la determinazione del risarcimento del danno in seguito a diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, si prevede che il giudice debba tener conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per consumare il reato. Deve tener conto anche della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica. L'azione per il risarcimento del danno si prescrive in due anni. Cari colleghi, questo è un altro punto qualificante, che è stato oggetto di valutazione e di discussione e, poi, di decisione equilibrata e razionale.

Siamo pronti, pertanto, a fare in modo che il Parlamento possa finalmente intervenire.

Signor Presidente, sono diversi i disegni di legge che in questa legislatura siamo riusciti a portare a termine. Chi, come me, ha memoria dei lavori parlamentari, sa che spesso questo non è stato possibile e che il lavoro d'Aula, paradossalmente, diventava il cimitero di tutti i provvedimenti innovativi per quanto riguarda alcuni profili di cambiamento del nostro sistema giudiziario e di tutela dei moderni diritti di cittadinanza. Penso che oggi, invece, l'Assemblea possa diventare una risorsa, un'occasione non solo per riflettere e migliorare il testo delle Commissioni, ma anche per approdare, alla fine, ad una decisione, all'approvazione di un testo di legge. La Camera l'ha fatto, lo faremo noi qui in Aula, poi vi sarà una terza lettura, se così decideremo, alla Camera e finalmente il nostro Paese sarà dotato di un moderno sistema.

Il Partito Democratico ha contribuito anche con propri disegni di legge. Ci tengo a dirlo, perché anche noi abbiamo considerato la riforma del reato di diffamazione una priorità. Abbiamo presentato due disegni di legge: un disegno di legge del Gruppo del PD a prima firma del senatore Casson e un altro disegno di legge a prima firma del senatore Chiti, che aveva trovato il consenso e la firma di altri senatori, anche dell'opposizione.

Adesso ci siamo. Ringrazio anche la relatrice e quei parlamentari come la senatrice Capacchione: grazie alla sua esperienza, maturata sul campo, ci ha aiutato ad evitare errori e a fare in modo che l'equilibrato rapporto tra il valore dell'informazione e quello della tutela dei diritti dei cittadini potesse poi concretamente non inciampare nella realtà, ma anzi migliorarla e sbloccarla.

Per questo siamo pronti al concreto lavoro dell'Aula per l'esame degli emendamenti e a varare questo importante testo.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

**FILIPPIN, relatrice.** Signor Presidente, colleghi senatrici e colleghi senatori, vi chiedo scusa se in realtà non solo risponderò a voi ma anche a chi si è occupato di questo disegno di legge fuori da quest'Aula. Mi è capitato di leggere - forse sarà capitato anche a voi - alcuni articoli e definizioni di questo testo e una delle più gentili era del tipo: «Bavaglio all'informazione: la politica vuole di nuovo mettere a tacere la libera stampa.». Vediamo allora di definire con chiarezza quali sono i confini e i limiti di questo testo di legge. L'obiettivo principale è l'eliminazione della pena detentiva per i giornalisti, richiesta che ci è stata manifestata in tutti i modi da parte dell'Europa che considera ormai questa punizione nei confronti del giornalista che si renda responsabile del reato di diffamazione come arcaica e non più rispondente ai diritti di opinione e d'informazione esistenti nel mondo reale. Certo, la pena detentiva viene sostituita con una pena pecuniaria; anche su questo sono state espresse critiche. Ricordo a tutti che la pena pecuniaria prevista nel testo prevede un massimo di 10.000 euro, senza indicare un importo minimo di partenza. La determinazione della pena pecuniaria è lasciata alla discrezione del giudice che dovrà calcolarla sulla base della diffusione della notizia e delle conseguenze che essa ha avuto.

È prevista anche una pena pecuniaria con limite massimo di 50.000 euro, ma solo in un'ipotesi particolare che voglio citare: se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità. Credo che un giornalista che si renda responsabile di questo, vale a dire di diffondere consapevolmente, volontariamente una notizia che sa essere falsa, quantomeno meriti di subire conseguenze sul suo patrimonio.

Quanto alla rettifica, essa è prevista senza risposta, senza commento e senza titolo; è vero, è pesante come conseguenza, ma la rettifica fatta ai sensi di questo testo consente una condizione di non punibilità. Quindi, l'autore dell'articolo che si suppone diffamatorio con la pubblicazione della rettifica non va più incontro ad alcuna conseguenza di carattere penale. In Commissione giustizia è stato espressamente previsto che la rettifica va esclusa, quindi il giornalista, il direttore o il vicedirettore responsabile possono non pubblicare la rettifica richiesta, qualora la dichiarazione sia documentalmente falsa.

La legge in esame, oltre ad avere quest'obiettivo, vale a dire sostituire la pena pecuniaria alla pena detentiva per i giornalisti, ne ha anche un altro: estendere l'applicazione della diffamazione a mezzo stampa, non solo alle testate giornalistiche che tutti siamo abituati a conoscere, vale a dire quelle cartacee, ma anche ai mezzi radiotelevisivi e alle testate giornalistiche *on line*, quelle registrate ai sensi dell'articolo 5 della legge sulla stampa, quelle, per intendersi, che hanno registrato la propria testata presso un tribunale, con una sede certa. Ecco perché, avendo esteso la stessa materia (diffamazione a mezzo stampa) a tutte queste testate giornalistiche, come relatore ho presentato un emendamento per avere la stessa competenza (determinata sulla base del luogo di registrazione) per tutte queste testate, a prescindere che siano cartacee o *on line*.

Se questa legge ha come obiettivo la modifica delle norme in materia di diffamazione a mezzo stampa, essa non può riguardare altre espressioni dell'opinione o della comunicazione. È questa la ragione per cui devo già annunciare il parere negativo che sono costretta a dare all'emendamento 2.105, presentato dai senatori Torrisi e D'Ascola. Per quale motivo? Perché estendere ai *blog* (questo è il tema) la responsabilità del direttore o del vice direttore responsabile, ai sensi dell'articolo 57 del codice penale, è un intervento complesso, che richiede una meditazione e un confronto e merita di essere valutato all'interno di una revisione o, meglio, di una legislazione complessiva della comunicazione e del mondo di Internet, che è quantomai doverosa e non più rinviabile. A questo proposito, ricordo che è iniziato un percorso di condivisione, che è stato chiamato la *magna charta* di Internet, e che alla Camera dei deputati è iniziata una riflessione su questo tema, cioè sulle regole del mondo dei *blog* e di Internet, sulle regole che si possono dare alla rete, senza voler limitare la libertà di nessuno, ma dando precisi confini a questo mondo. Ciò deve essere fatto all'interno di un testo e di un lavoro organico, che richiede confronto, discussione e partecipazione di tutte le categorie e di tutti i soggetti interessati, e quindi non può essere fatto con

un emendamento inserito in un testo concernente la diffamazione a mezzo stampa, che ha un altro obiettivo.

Poi abbiamo l'articolo 3, concernente il diritto all'oblio, inserito per la prima volta nel nostro ordinamento. Permettetemi di raccontarvi una storia: è la storia del signor Gonzalez. Il signor Gonzalez è un signore spagnolo che, ad un certo punto, ha delle traversie economiche. Bene, viene pignorato il suo patrimonio e i suoi beni vengono venduti all'asta o, meglio, viene pubblicato un avviso di vendita dei suoi beni all'asta. Sennonché il signor Gonzalez riesce a risollevarsi dalla sua condizione di difficoltà economica, riesce a pagare i suoi debiti e quindi i suoi beni non vengono più venduti. Ma a distanza di dieci anni, quando qualcuno digita il nome del signor Gonzalez su un motore di ricerca, chissà come mai salta fuori il bando di vendita dei suoi beni; quindi il signor Gonzalez continua, come dire, ad avere sul suo petto l'indicazione di un debitore non propriamente capiente. Cosa fa il signor Gonzalez? Chiede la rimozione di quell'avviso. Ma quell'avviso e quella notizia sono stati ormai agganciati da un noto motore di ricerca, che comincia per «go» e finisce con «gle»: Google. Quindi il signor Gonzalez chiede anche a Google di eliminare quell'avviso di vendita dei suoi beni, che non corrisponde più alla realtà, perché sono passati dieci anni e la sua situazione economica è cambiata. Il signor Gonzalez perde, ma le cose vanno avanti e nel maggio del 2014 arriva una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che dice che il signor Gonzalez e qualunque altro cittadino degli Stati d'Europa - che speriamo diventino presto Stati Uniti d'Europa - ha il diritto di chiedere al motore di ricerca l'eliminazione delle notizie che sono state pubblicate in violazione del trattamento dei suoi dati personali o non più rispondenti alla situazione reale; ha diritto di chiedere, poi sarà un giudice, in caso di inottemperanza da parte del motore di ricerca, a ordinare la rimozione. Questo è l'articolo 3 di questo testo, che prevede il diritto all'oblio. Faccio a voi la domanda: un cittadino ha diritto prima o poi di chiedere a un motore di ricerca la cancellazione di una notizia non più rispondente al vero oppure che è stata agganciata o è nata dodici anni fa? Questa è la questione. Tutto ciò avviene, lo ripeto, attraverso il vaglio di un giudice.

Ritorno, infine, su un punto già da me trattato in sede di relazione: la giustizia incontra molte difficoltà, una in particolare è l'uso a scopo intimidatorio della giustizia stessa. Nel mondo della comunicazione, dei giornali, delle testate giornalistiche e dei giornalisti, questo è un tema molto sentito perché tutti hanno dovuto sopportare querele temerarie o azioni civili e temerarie dove venivano richiesti ammontari di risarcimento estremamente consistenti per paralizzare l'azione di informazione di quel giornalista. Io chiederò a questa Aula, proponendo la riformulazione di due emendamenti che sono stati proposti, di decidere se, di fronte a quello che è stato previsto in questo testo di legge, ovvero una rettifica senza commento, risposta o titolo, ci può essere come bilanciamento la punizione o comunque un'azione dissuasiva nei confronti di coloro che abusino della giustizia per proporre azioni civili temerarie o querele temerarie.

Onestamente credo che in Commissione giustizia abbiamo fatto un buon lavoro e ringrazio indistintamente tutti i partecipanti; sono convinta che questo migliorerà il mondo dell'informazione, lo stato dei giornalisti e che faremo un buon servizio a questo Paese e alla sua stampa. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Susta).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**FERRI**, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, ho seguito il dibattito con interesse.

Ringrazio la Commissione giustizia del Senato, il Presidente, la relatrice e tutti i componenti perché è stato fatto un lavoro che certamente ha migliorato il testo. Come ha evidenziato la relatrice, sono state inserite delle modifiche importanti in tema di rettifica, perché ora, per esempio, è prevista la possibilità per lo stesso giornalista e non solo per la persona offesa di chiedere al suo direttore di provvedere alla rettifica. Infatti, a fronte della concorrente responsabilità del direttore e del giornalista per il reato di diffamazione e della nuova introduzione della rettifica come causa di non punibilità, le posizioni e le responsabilità devono necessariamente essere trattate diversamente l'una dall'altra nel caso in cui solo uno dei due voglia procedere alla rettifica. Da questo punto di vista la Commissione giustizia del Senato ha inserito una novità significativa introducendo la norma che prevede espressamente la non punibilità dell'autore nel caso in cui abbia chiesto al direttore la rettifica, ma questi l'abbia rifiutata. Questo è sicuramente un aspetto che volevo evidenziare e che è condivisibile anche dal Governo.

Importanti sono, inoltre, le previsioni inserite nel testo in merito ai requisiti formali che deve avere la rettifica per poter operare come causa di non punibilità. La rettifica, in particolare, per determinare la non punibilità, non solo dovrà essere effettuata entro due giorni dalla richiesta della persona offesa, non essere accompagnata da commenti ed avere il medesimo risalto della

precedente notizia diffamatoria, ma dovrà specificare con precisione a quale precedente articolo si riferisce riportandone il titolo, la data e il nome dell'autore.

A dette novità va poi aggiunto che l'applicazione della legge sulla stampa anche alle testate giornalistiche *on line* è prevista limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni. In questo modo si dovrebbe evitare il rischio di una responsabilità del direttore o del giornalista per i commenti inseriti dal lettore. È un aspetto molto importante, perché se il direttore o il giornalista gestiscono una rubrica *on line* di dialogo con i lettori, senza avere un'effettiva possibilità di controllare preventivamente e filtrare i commenti degli utenti, appare condivisibile che solo questi ultimi rispondano di quanto viene scritto, ma non anche il direttore o il giornalista, i quali saranno invece responsabili solo dei contenuti direttamente attribuibili alla redazione. Si tratta di una norma rilevante perché distingue e, quindi, esonera da responsabilità il direttore o il giornalista nei confronti dell'utente che si inserisce direttamente, con un messaggio potenzialmente diffamatorio, nella testata giornalistica *on line*. Si richiama, pertanto, l'utente ad una responsabilità che si distingue da chi non ha effettivamente un controllo.

Queste sono le modifiche più significative. Come ha poc'anzi detto la relatrice, il testo in esame è importante perché pone fine alla pena detentiva, e quindi al carcere, per questo tipo di reati, e la sostituisce con pene pecuniarie. Inoltre, prevede la rettifica come causa di non punibilità, che è un'altra novità, come lo è anche l'estensione alle testate giornalistiche *on line* delle norme previste dalla legge sulla stampa.

Un'altra particolarità che desidero sottolineare, e su cui il Governo è d'accordo, è l'istituto della delega di funzioni di cui potrà avvalersi il direttore del giornale, il quale potrà delegare ad un giornalista il controllo sugli articoli pubblicati sul giornale da lui diretto.

Un'ulteriore significativa novità introdotta dalla Commissione giustizia del Senato è la previsione dell'obbligo posto, a carico dei siti Internet e dei motori di ricerca di eliminare la notizia diffamatoria a richiesta dell'interessato. Si tratta di un obbligo che si aggiunge a quello della rettifica, rispetto al quale si prevede, in caso di inottemperanza, che l'interessato possa rivolgersi al giudice affinché ordini la predetta rimozione.

In ogni caso, il Governo è disponibile, anche nella fase emendativa, a dare il proprio parere favorevole ad alcuni emendamenti presentati, proprio perché ha interesse non solo ad un *iter* spedito del provvedimento, ma anche ad un suo miglioramento. Sull'articolo 3 - per esempio - sono stati accolti degli emendamenti dell'opposizione che hanno portato ad una nuova formulazione; la sua rubrica è ora: «Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione». Si era discusso in Commissione se prevedere anche una sanzione per chi veniva meno al dettato di questa norma.

Ho visto poi l'emendamento presentato oggi dalla relatrice, per il quale la Presidenza ha fissato il termine per la presentazione di subemendamenti. Il Governo è disponibile ad accogliere questa proposta emendativa e, come poi dirò nel corso dell'esame, anche rispetto ad altri emendamenti presentati dai senatori.

Non ho altro da aggiungere, salvo ringraziare nuovamente la Commissione giustizia per questo lavoro.

Ci auguriamo che presto questa norma sia approvata, anche perché per quanto riguarda il porre fine alla carcerazione, proprio al Ministero della giustizia abbiamo ricevuto anche la Commissione di Venezia, che come sapete è un organo di ausilio al Consiglio d'Europa, che ha richiamato l'attenzione del legislatore e del Governo su questo tema per cercare di porre fine alle pene detentive per questi tipi di reato, che rientrano fra i reati di opinione, per i quali occorre garantire il rispetto dell'articolo 21 della Costituzione.

**PRESIDENTE.** Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sui relativi emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo ora all'esame dell'ordine del giorno G100, che è preliminare rispetto all'esame degli emendamenti e sul quale invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**FILIPPIN, relatrice.** Signor Presidente, propongo ai presentatori dell'ordine del giorno, lasciando inalterate le premesse, la seguente riformulazione del dispositivo: «Il Governo si impegna a considerare l'adozione di misure idonee a superare le criticità evidenziate, riservandosi di valutare se sia opportuno rivisitare l'intero sistema ordinistico relativo a tutte le professioni che a tale regime si ispirano e non necessariamente soltanto a quello relativo alla professione giornalistica». Se la riformulazione viene accolta, il parere sul suo accoglimento è positivo.

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, accoglie la proposta di riformulazione?

**BUCCARELLA (M5S).** No, signor Presidente, non accogliamo la proposta di riformulazione, in quanto la specificità della tematica evidenziata nell'ordine del giorno attiene evidentemente proprio all'Ordine dei giornalisti per le motivazioni che sono esplicitate nel testo dell'ordine del giorno stesso.

Chiedo inoltre che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia.** Il parere del Governo è favorevole previa riformulazione, conformemente a quanto detto dalla relatrice.

**PRESIDENTE.** Il parere del Governo, quindi, è contrario.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Buccarella, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G100, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1119, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

**CASSON (PD).** Signor Presidente, illustrerò soltanto l'emendamento 01.100, perché si pone in un'ottica completamente innovativa, in quanto accogliendo le indicazioni che sono state formulate da diversi organismi internazionali, tra cui il Commissario per i diritti umani, il Consiglio d'Europa, l'OSCE, il relatore speciale delle Nazioni Unite, Article 19 e, da ultimo, anche il Committee to protect journalists di New York, propone una depenalizzazione della materia.

Si tratta di una delega legislativa proposta per un'organica riforma dei delitti contro l'onore, basata in primo luogo sulla depenalizzazione dei reati di ingiuria e diffamazione secondo l'indirizzo di politica penale adottato con la legge n. 67 del 2014 che, al fine di deflazionare la giustizia penale e valorizzare sanzioni a volte addirittura più efficaci di quella penale, ha previsto la depenalizzazione di diverse fattispecie di reato contravvenzionali, ovvero di pericolo meramente astratto, prive di offensività a terzi o comunque lesive di beni giuridici meglio tutelabili con sanzioni quali quelle extrapenali che non sono soggette a sospensione condizionale della pena, che non esigono un accertamento così complesso quale quello del processo penale, che hanno un'efficacia deterrente a volte addirittura maggiore perché più effettive. Si pensi come esempio alle misure interdittive.

Se dunque il nostro sistema penale sta finalmente accogliendo in linea generale un indirizzo minimalista, esso deve valere *a fortiori* nel campo dei reati di stampa, a volte addirittura reati di opinione, laddove, cioè, la sanzione penale rischia di colpire l'esercizio della libertà: di una libertà fondamentale tanto per il singolo (la libertà di espressione, il diritto di informazione) quanto per la collettività (il diritto di ciascun cittadino di essere informato).

La depenalizzazione dei delitti contro l'onore non comporterebbe poi ovviamente in alcun modo una diminuzione della tutela per il soggetto leso, tutt'altro: come prevederebbe l'emendamento 01.100, la valorizzazione di misure quali il risarcimento del danno, la responsabilità civile da illecito ex articolo 2043 del codice civile, un'adeguata rettifica, direttamente soddisfattive per la persona offesa, determinerebbero semmai un innalzamento del livello di tutela accordatogli, secondo il paradigma della giustizia riparativa. In tal senso si è pronunciata, tra l'altro, quasi unanimemente da tempo la dottrina penalistica, rilevando come la sanzione penale nel campo dei reati di stampa sia ormai inappropriata, richiamando quale esempio significativo la specifica disciplina inglese che, soprattutto alla luce della nostra novella del 2013, finisce con l'assorbire nelle misure civilistiche di carattere risarcitorio e riparativo ogni tipo di reazione sanzionatoria dell'ordinamento. Significativamente, l'emendamento in questione prevede infatti, quali parametri per la determinazione giudiziale del risarcimento del danno, la gravità dell'offesa, anche desumibile dal grado di diffusione della testata, e l'effetto riparatorio della rettifica, suscettibile di richiesta anche da parte dello stesso giornalista, nel caso di inerzia del direttore, o comunque del responsabile della trasmissione.

**MALAN** (FI-PdL XVII). Signor Presidente, illustro collettivamente alcuni emendamenti che si propongono semplicemente questo: che la diffamazione non risulti conveniente. Infatti, se la pena per la diffamazione in termini pecuniari - perché giustamente vogliamo abolire il carcere - risulta in alcuni casi inferiore al beneficio che una testata giornalistica, comunque registrata, ha in termini di maggiori ascolti, maggiori copie vendute, maggiori accessi nel caso di Internet, non mi pare che sia un approccio giusto.

Specificamente, mi soffermo sull'emendamento 1.25, che propone di modificare il comma 1 del nuovo articolo 13 della legge sulla stampa, dove si dice che la multa è fino a 10.000 euro per diffamazione commessa con mezzo della stampa e della radiotelevisione, e può superare i 10.000 euro solo se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità. Qualcuno dice che in casi del genere il dolo deve essere sempre previsto, ma qui siamo in presenza di una situazione particolare. Dire che qualcuno ha commesso un reato infamante - e ciascuno pensi al reato più infamante che possa immaginare, magari attribuito a se stesso - non è una cosa da poco; non è che uno lo può fare, a meno che non sia sicuro del contrario: dovrebbe farlo solo se è sicuro che quella persona ha commesso quel reato. Sarebbe come dire, passando dal giornalista al chirurgo, che il chirurgo che amputi un arto sano viene condannato solo se era consapevole che quell'arto era sano; se invece lo ha fatto per disattenzione, per incuria, o per chissà per quale altro bizzarro motivo, pazienza, ha amputato una gamba sana: d'altronde, non era proprio sicuro che fosse sana. Non mi sembra un approccio corretto da parte di un giornale prendere personalità famose della politica, dello spettacolo, dello sport attribuire loro un po' di reati (ma di quelli tosti, mica reati da poco!) per aumentare le proprie vendite, incassare centinaia di migliaia di euro e poi, siccome non si hanno certezze (magari il reato è stato commesso davvero), al massimo si mette in conto un costo di 10.000 euro ogni articolo. Non mi sembra un modo per incoraggiare il buon giornalismo e per tutelare la dignità delle persone. *(Applausi del senatore Alicata).*

**FUCKSIA** (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel corso del mio intervento illustrerò gli emendamenti 1.4 e 1.33.

Con l'emendamento 1.4 si tende ad introdurre due novità di grande rilevanza in materia di diritto di rettifica. La prima prevede che si consenta al soggetto danneggiato di avvalersi del diritto di rettifica potendo immediatamente sapere a chi e in che modo egli possa rivolgersi per esprimere tale diritto, in quanto ciò viene reso esplicito all'interno dell'apposita sezione «contatti» generalmente utilizzata che dovrà obbligatoriamente essere posta nella prima pagina dei giornali e nella *home page* dei siti *web* delle testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5. Più nello specifico, nelle prime pagine dei giornali, testate *on line* e radiotelevisive dovranno indicare il nominativo di un responsabile delle rettifiche che prenda in carico le richieste e provveda ove queste risultino fondate.

Se poi la testata giornalistica non pubblica la rettifica allora ecco la seconda novità: viene introdotta una procedura più celere e semplificata che introduce la possibilità di rivolgersi immediatamente e gratuitamente all'AGCOM che svolgerà un ruolo di arbitro circa la fondatezza delle richieste di rettifica, ferma restando la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi. Grazie a questo intervento emendativo si conferisce finalmente a questo ente una funzione concreta che consentirà di avere risposte veloci ai soggetti che si ritengono lesi da quanto riportato da un organo di stampa. Il tutto in massimo sette giorni. Inoltre, sarebbe un modo per ridurre il carico dei tribunali perché molti potrebbero scegliere questa via alternativa più celere e meno costosa. Insomma, se proprio vogliamo tenere in piedi l'AGCOM che la si faccia lavorare di più e meglio.

Con l'emendamento 1.4 si bilanciano libertà di stampa e tutela dell'onorabilità di ognuno che significa anche avere una risposta celere alla richiesta di rettifica. Procedure del genere, d'altronde, sono previste in altri Stati, per esempio in Francia. Prendiamo esempio, per una volta, da chi prescrive nel proprio ordinamento delle buone pratiche e applichamole anche in Italia!

Circa l'emendamento 1.33 invece, come si fa a reprimere le indagini e le inchieste di un giornalista e a impedire ai cittadini di sapere la verità? In Corea del Nord, a qualcuno di voi tanto cara, sanno come fare. Esistono però espedienti più moderni con cui attuare la censura preventiva e l'intimidazione. Si tratta di strumenti solo apparentemente meno perversi e repressivi. Uno di questi, ad esempio, può essere quello di intentare una causa nei confronti di una giornalista reclamando un risarcimento milionario per il solo fatto che una sua inchiesta ha voluto fare luce sugli affari non limpidi di una multinazionale. È quanto ha fatto, per esempio, il sesto gruppo petrolifero mondiale per giro di affari (l'ENI) che, con ben 145 pagine di querela, ha accusato

Report, il programma di Milena Gabanelli, di aver danneggiato la propria immagine con un'inchiesta del dicembre 2012 chiedendo un risarcimento, addirittura, di 25 milioni di euro.

Sia ben chiaro, chi si sente diffamato ha tutto il diritto di tutelarsi, ma è chiaro che in alcuni casi l'obiettivo è un altro: un palese tentativo di intimidazione. Il termine tecnico è «querela temeraria», un'azione di sbarramento compiuta spesso in sede civile nei confronti di un giornalista per dissuaderlo dal proseguire il suo filone di inchiesta e, ovviamente, per disincentivare altri cronisti dall'occuparsi dello stesso tema. Ma questo non avviene solo nei confronti di giornalisti noti come la Gabanelli. È la sorte di molti giornalisti *freelance* o a contratto.

Per carità, lo ribadisco, semmai non si fosse inteso appieno: se un articolo ha contenuto diffamatorio, il responsabile deve renderne conto. Bisogna però sottolineare che molte sentenze di condanna evidenziano le responsabilità di chi ha titolato l'articolo e di chi ha deciso la sua collocazione in pagina, due cose che non competono a nessun collaboratore esterno alle redazioni, al quale tantomeno compete alcuna responsabilità circa l'inadeguatezza della rettifica tardivamente pubblicata.

Pertanto, reputo indispensabile introdurre meccanismi per scoraggiare la querela temeraria e le richieste spropositate di risarcimento danni, anche promosse direttamente in sede civile, che troppo spesso sono finalizzate ad intimidire i giornalisti.

Con l'emendamento 1.4 si esclude la possibilità per l'editore di rivalersi sul giornalista *freelance* o comunque non assunto e questo perché gli è dato tutto il tempo e il modo di visionare con ampio anticipo il contenuto del *reportage*, valutando la presenza di eventuali contenuti diffamatori. L'editore, d'altro canto, ha le spalle più robuste del singolo giornalista per affrontare eventuali querele temerarie. Insomma, una norma di buon senso e di tutela di una categoria debole e della libertà di informazione.

Mi auguro allora, con tutto il cuore, che accogliate questo emendamento e che magari, con questo piccolo passo di civiltà, quest'Aula aiuti il Paese a risollevarsi dal desolante 49° posto che, in materia di libertà di stampa, l'Organizzazione non governativa internazionale Freedom House ci ha assegnato nel 2014. Vi ringrazio. (*Applausi del senatore Puglia*).

**FALANGA** (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intervengo per illustrare il subemendamento da me presentato all'emendamento 1.600 della relatrice, senatrice Filippin, del quale è stato dato annuncio pochi minuti fa in quest'Aula e nel quale si propone una diversa regolamentazione della competenza per il delitto di diffamazione commessa mediante comunicazione telematica.

Ebbene, credo che il relatore possa proporre e presentare emendamenti in Aula quando l'argomento non sia stato già discusso, licenziato e deciso in sede di Commissione. L'argomento di cui l'emendamento tratta, per la verità, è stato già oggetto di deliberazione della Commissione giustizia, con quella formulazione oggi all'esame dell'Assemblea ed adottata nel testo licenziato dalla Commissione stessa.

Credo che il relatore in Aula debba rappresentare la Commissione, per cui la senatrice Filippin non rappresenta qui se stessa, ma l'intera Commissione ed ha, a mio avviso, l'onere di presentare all'Aula ciò che la Commissione ha deciso, salvo appunto quegli emendamenti estranei alla discussione sviluppata e alle decisioni licenziate della Commissione stessa.

Mi rendo conto che con un subemendamento non posso chiedere la soppressione dell'emendamento della relatrice, perché me lo impedisce il Regolamento, ma è anche vero che, dopo aver già assunto a maggioranza in Commissione una determinata scelta, veniamo in Aula e ci ritroviamo con l'emendamento della senatrice Filippin annunciato poco fa e che, come ho detto, per Regolamento non possiamo sopprimere. Per questo ho presentato un subemendamento che in qualche modo lascia lo spazio alla tesi della senatrice Filippin dell'ultimo momento e, nel contempo, lascia spazio anche alle determinazioni della Commissione giustizia.

Ci tengo peraltro a dire che quanto da me previsto nel subemendamento - vale a dire la competenza alternativa tra il giudice del luogo di registrazione della testata e quello del luogo di residenza della persona offesa nel caso di diffamazione commessa mediante comunicazione telematica - muove il principio dallo stesso articolo 18 del codice di procedura civile. È vero, mi si dirà che quell'articolo riguarda la materia civilistica, mentre nel caso che stiamo esaminando ci muoviamo nel campo penale, però è un principio generale che può essere tranquillamente mutuato. Noi sappiamo che l'articolo 18 del codice di procedura civile recita testualmente che quando il convenuto non ha residenza, né dimora, né domicilio in Italia, la competenza è quella del foro dell'attore. Ora, io mi chiedo: se una testata *on line* non è stata registrata in Italia e il soggetto offeso vive in Italia, come potrà mai costui far valere le proprie ragioni? Andando magari in America o in uno Stato straniero?

Nella ipotesi in cui non vi sia in Italia la registrazione di quella testata, con il mio subemendamento 1.600/1 io ho previsto che la competenza possa essere del foro della persona offesa. Ma resta, per la verità, prevalente la mia prima osservazione sulla possibilità, per la relatrice, di presentare un emendamento relativo ad una questione che è stata oggetto di discussione in Commissione ed è stata decisa con una determinata, precisa e puntuale scelta.

Io non credo che ciò sia nei poteri del relatore, che non dovrà mai dimenticare che in Aula rappresenta l'intera Commissione e non soltanto se stesso. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore D'Anna).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

**BARANI (GAL).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BARANI (GAL).** Signor Presidente, voglio solo invitare la relatrice, senatrice Filippin, a riformulare l'emendamento 1.600: già solo in base alle questioni meramente tecniche che il senatore Falanga ha testé enunciato, ma anche perché non si riesce a capire perché in esso si indichi il luogo di registrazione della testata e non già il luogo ove risiede la persona offesa.

Noi dobbiamo fare gli interessi dei cittadini, e non delle testate. È il cittadino che è offeso. Perché un cittadino che, ad esempio, risiede a Bolzano, se il giornale *on line* ha sede a Palermo o a Roma, deve recarsi a Palermo e a Roma, sostenendo le relative spese? Che siano i giornalisti e le testate, con i loro avvocati, a spostarsi nel luogo dove risiede la persona offesa.

Ciò verrebbe a colmare anche quel *gap* di cui il senatore Falanga diceva poc'anzi. Se infatti la testata fosse registrata all'estero, l'offeso non avrebbe la possibilità di ricevere alcun tipo di soddisfazione e di giustizia. Se noi riformuliamo l'emendamento 1.600, aggiungendo alla fine, invece delle parole: «del luogo di registrazione della testata», le parole: «del luogo di residenza della persona offesa», faremmo l'interesse delle persone offese e non delle testate giornalistiche.

Mi rendo conto che forse in campo ci sono anche interessi diversi e che avere le testate giornalistiche amiche faccia piacere, ma noi siamo qui a legiferare per il popolo sovrano e non per le testate giornalistiche.

**PALMA (FI-PdL XVII).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**PALMA (FI-PdL XVII).** Signor Presidente, io non so se, sul piano regolamentare, il relatore possa o no presentare un emendamento in contrasto con i lavori della Commissione. Non trovo una risposta certa. Una risposta che, però, può provenire dal complesso del nostro Regolamento.

Personalmente, ritengo che il relatore, e lo dico con molta umiltà, rappresenti la Commissione perché, ove ciò non fosse, si consentirebbe al relatore, in quanto singolo parlamentare, di presentare degli emendamenti singoli al di fuori del tempo che viene consentito a tutti gli altri parlamentari.

In altri termini, voglio dire che il relatore è facultato a presentare degli emendamenti fuori dal termine stabilito, in linea generale, proprio cercare, per un verso, di sopperire a determinati errori, ovvero di portare le novità che possono nascere da un dibattito all'interno della Commissione. Questo è un problema regolamentare che - devo dire la verità - potrà avere la sua importanza, ma che, dal mio personale punto di vista, può essere superato in maniera completamente diversa, con l'ausilio - evidentemente - della senatrice Filippin.

La senatrice Filippin sa perfettamente come su questo punto specifico ci si sia soffermati in Commissione e come sia prevalsa l'idea di confermare il testo che era stato licenziato dalla Camera, proprio per le motivazioni che sono state adottate prima dal senatore Falanga e - poi - dal senatore Barani. Si tratta di motivazioni che sono ancora più pregnanti nel caso delle comunicazioni telematiche rispetto a quelle delle testate giornalistiche. In primo luogo, perché, come è stato ricordato, il luogo della registrazione può essere diverso da quello tipicamente italiano e perché, a differenza dei giornali, difficilmente si trova il luogo della registrazione per le testate o quant'altro di simile si trova su Internet. Con questo si impone sostanzialmente alla parte offesa o a chi si ritiene

leso da una comunicazione telematica, di attivare delle ricerche e - quindi - di affrontare delle spese economiche per far valere i propri diritti in sede di autorità giudiziaria.

Questa era la ragione per cui noi, ben consapevoli di quanto previsto per la legge sulla stampa, ma non anche per la legge sulla televisione, avevamo immaginato di confermare il disposto che ci proveniva dalla Camera. Mi riferisco al favorire, rispetto ad un qualcosa di molto astratto e fumoso, le esigenze del singolo cittadino ed anche la possibilità per il cittadino di adire le vie giudiziarie senza un eccesso di spesa ricadente sulle proprie possibilità economiche.

È per questo che mi permetto di chiedere alla senatrice Filippin, indipendentemente dalle questioni regolamentari, di voler riflettere sulla possibilità di ritirare questo emendamento. In primo luogo perché, come la senatrice Filippin ben sa, esso è in netto contrasto con un punto che è stato trattato, sviscerato e votato in Commissione. In secondo luogo perché, come è facile comprendere a tutti quanti, consentire la tutela giudiziaria nella sede della persona offesa costituisce sicuramente, per la persona offesa, un minore aggravio di spesa rispetto al doversi difendere in una sede lontana dalla propria sede di residenza (si pensi agli avvocati e a tutto quello che da esso ne consegue). So bene che questa norma favorisce i titolari delle testate o similari che possono dar luogo a delle comunicazioni telematiche, ma devo dire la verità: nel bilanciamento degli interessi tra chi controlla la testata ed il soggetto che viene offeso da una comunicazione telematica, credo che il legislatore non possa che privilegiare il singolo cittadino.

Queste sono le ragioni per cui, molto sommessamente, mi permetto di chiedere alla senatrice Filippin di ritirare l'emendamento da lei presentato.

**LUMIA (PD)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**LUMIA (PD)**. Signor Presidente, anche questo punto è stato discusso in Commissione.

Per quanto riguarda i profili che prima venivano evidenziati, il nostro Gruppo ritiene che sia nelle prerogative del relatore tener conto della discussione che è stata fatta e fare in modo che l'Assemblea possa ritornare su alcuni argomenti. Diversamente, in Aula arriverebbero semplicemente quei testi che sono stati approvati attraverso emendamenti condivisi e basta. Devono arrivare anche in Aula delle discussioni aperte in Commissione e che si riproducono - anche qui - con una discussione che deve essere virtuosa e positiva, atta a rappresentare la sovranità dell'Assemblea.

Per quanto riguarda il merito, invece, signor Presidente, la questione che è stata posta non è peregrina ed è stata valutata. Vorrei, però, che i colleghi soppesassero un'altra considerazione: le testate tradizionali vengono chiamate in causa nel luogo della pubblicazione. Onorevoli colleghi, ripeto: le testate tradizionali rispondono nel luogo dove esse vengono pubblicate. Creare, allora, un'Italia a diverse velocità e chiedere qualcosa di diverso alle testate *on line* registrate, che sono oggetto della nostra riflessione sul reato di diffamazione, costituisce una disparità che penso che il nostro Paese, moderno e avanzato, non debba più sopportare.

La proposta deve essere sicuramente valutata, ma mettere in linea le testate tradizionali e le testate *on line* mi pare costituisca un elemento comprensibile, logico, di giustizia di base nell'accesso alla giurisdizione, che, tra l'altro, presenta anche evidenti profili costituzionali che dovrebbero essere valutati. Il diritto alla tutela della persona offesa c'è e viene agito come viene agito nei confronti delle testate tradizionali.

Ecco perché, anche nel merito, questa è una proposta seria, che può essere accolta e può evitare un conflitto che penso non abbia ragion d'essere.

**CALIENDO (FI-PdL XVII)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**CALIENDO (FI-PdL XVII)**. Signor Presidente, non credo sia una questione di merito, dal momento che lei ha avuto consapevolezza solo ora di come si sono svolti i fatti: si tratta di una norma, approvata dalla Camera dei deputati, discussa in Commissione e approvata nello stesso testo. Credo che sia sufficiente il Regolamento: il relatore può presentare in Aula degli emendamenti con l'autorizzazione del Presidente; penso che l'autorizzazione del Presidente non dovrebbe essere concessa in un'ipotesi, come questa, di conforme deliberazione della Commissione rispetto al testo

licenziato dalla Camera, dopo una lunga discussione, come è stato richiamato dai senatori Lumia e Palma.

Chiederei pertanto che lei, signor Presidente, riprenda in considerazione l'ipotesi di non autorizzare l'emendamento 1.600.

**PRESIDENTE.** Senatore Caliendo, l'emendamento 1.600 in realtà è già stato autorizzato e discusso. Ritengo che rimanga una questione di opportunità.

Invito la relatrice, senatrice Filippin, a dire se intende confermare il proprio emendamento oppure no. Ridiscutere quello che è stato discusso in Commissione è comunque un diritto sovrano dell'Assemblea. Sotto questo profilo, quindi, ne faccio una questione di opportunità, su cui lascio alla relatrice e al Governo esprimere un parere.

**FILIPPIN, relatrice.** Signor Presidente, confermo che sul punto in Commissione giustizia si è svolta una discussione molto attenta e approfondita. Tuttavia, come relatore, ritengo che le motivazioni che mi hanno spinto a presentare questo emendamento, cioè non creare disparità di trattamento tra le testate giornalistiche tradizionali e quelle *on line*, che presumibilmente diverranno un mezzo di comunicazione e d'informazione sempre più importante, sia prevalente su ogni altra considerazione. Mantengo, quindi, l'emendamento 1.600.

**FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia.** Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

*Omissis*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge  
nn. 1119, 734, 845, 903 e 1067 (ore 17,58)**

**PRESIDENTE.** Invito la relatrice e il rappresentante del Governo ad esprimersi sugli emendamenti in esame.

**FILIPPIN, relatrice.** Signor Presidente, invito al ritiro dell'emendamento 01.100. Esiste già una legge, che abbiamo ricordato poc'anzi, la n. 67 del 28 aprile 2014, che ha già conferito delega al Governo per la depenalizzazione dell'ingiuria e di alcuni reati minori, tra i quali potrebbe tranquillamente estendersi anche la diffamazione. Ritengo, però, che il salto dall'eliminazione di una pena detentiva e la sua sostituzione con una pena pecuniaria, con la completa depenalizzazione, sia in questo momento prematuro.

**PRESIDENTE.** Quindi, in caso di mancato ritiro evidentemente il parere è contrario.

**FILIPPIN, relatrice.** Sì.

**PRESIDENTE.** L'emendamento 1.100 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

**FILIPPIN, relatrice.** Invito i presentatori a ritirare, altrimenti il parere è contrario, gli emendamenti 1.101, 1.4, 1.102 e 1.6, perché si tratta sempre di richieste volte a mettere condizioni alla rettifica, che non posso accogliere per i motivi che ho spiegato in replica. Anche sull'emendamento 1.103 c'è un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, semplicemente perché la formulazione dell'emendamento da parte del senatore Caliendo aumenta i tempi per la rettifica portandoli complessivamente a 10 giorni, quando invece serve una rettifica completa.

Invito anche al ritiro dell'emendamento 1.104. Esprimo parere contrario e invito i presentatori a ritirare l'emendamento 1.13, sempre perché la rettifica deve essere tempestiva. Anche sull'emendamento 1.105 c'è un invito al ritiro o un parere contrario, perché l'articolo 700 prevede già l'ordine di pubblicazione. Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 1.106 o esprimo parere contrario, perché non è il giudice che applica la sanzione amministrativa; lo stesso parere vale per l'emendamento 1.18, perché in questo caso non si mettono limiti alla determinazione del possibile risarcimento del danno. La stessa motivazione vale l'emendamento 1.19; anche il parere è quindi lo stesso. Per l'emendamento 1.107 esprimo un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere contrario e invito i presentatori a ritirare l'emendamento 1.108 perché estende il termine della prescrizione. Invito il senatore Casson a ritirare l'emendamento 1.109, perché si tratta della ripetizione dell'articolo 185 del codice penale.

Sull'emendamento 1.21 esprimo parere favorevole.

Esprimo invece parere contrario e invito il presentatore al ritiro dell'emendamento 1.25, perché il testo di base è più chiaro.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.110 è stato ritirato.

FILIPPIN, *relatrice*. Sull'emendamento 1.28, identico all'emendamento 1.111, se i presentatori sono d'accordo, proporrei la seguente riformulazione: «*Al comma 5, capoverso "Art. 13" al comma 2, sostituire le parole: "e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice" con le seguenti: "e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, quarto comma"»*. Spiego. Si tratta della duplicazione della sanzione accessoria dell'interdizione che sposterei, se i proponenti sono d'accordo ad accogliere questa riformulazione, ai casi di recidiva reiterata specifica.

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, accetta la riformulazione dell'emendamento 1.28?

BUCCARELLA (*M5S*). Sì, accetto la riformulazione.

PRESIDENTE. Senatore Casson, accoglie la riformulazione dell'emendamento 1.111?

CASSON (*PD*). Signor Presidente, colgo l'occasione per intervenire su tre emendamenti da me presentati. Sull'emendamento 01.100 è stato espresso un invito al ritiro, che accolgo, pur rilevando che la legge delega 28 aprile 2014, n. 67, prevedeva e prevede la depenalizzazione di reati minori che però riguardano l'ingiuria e non la diffamazione. Peraltro, mi rendo conto delle perplessità e probabilmente della non sufficiente maturazione del Paese in ordine ad una depenalizzazione dell'intera materia della diffamazione, per cui accolgo l'invito della relatrice al ritiro.

Per quanto concerne l'emendamento 1.109, per il quale c'è un invito al ritiro, accolgo tale invito.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.111, per il quale è stata proposta una riformulazione, si tratta di una soluzione di compromesso. Piuttosto che ricadere nelle fattispecie, così come risultavano nel testo che è arrivato a quest'Assemblea per l'esame e per il voto, il relatore propone una via di mezzo. Quindi accetto questa come soluzione di mezzo.

PRESIDENTE. Invito la relatrice a concludere l'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

FILIPPIN, *relatrice*. Signor Presidente, formulo un invito al ritiro, o altrimenti esprimo parere contrario, sugli emendamenti 1.30, 1.112, 1.113, 1.33 e 1.114. Esprimo infine parere contrario sul subemendamento 1.600/1.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme alla relatrice, signor Presidente, anche per quanto riguarda le proposte di riformulazione.

MONTEVECCHI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

L'emendamento 01.100 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.101, presentato dal senatore Malan.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Fucksia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.102, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, fino alle parole «e senza commento,».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.102 e l'emendamento 1.6.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.103, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**CALIENDO** *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Mi scusi, senatore Caliendo, purtroppo c'è una votazione in corso.

**CALIENDO** *(FI-PdL XVII)*. Non fa nulla, signor Presidente. Si vede che il Regolamento vale solo per una parte.

**PRESIDENTE**. Scusi, senatore Caliendo, annulliamo la votazione; lei parli e poi riprenderemo la votazione.

**CALIENDO** *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, il testo che è passato in Commissione dice che le rettifiche vengono fatte ai sensi dell'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Ora, di questo articolo 32-*quinquies* del decreto legislativo n. 177 del 2005 non viene nulla specificato, ma viene richiamato per intero. Io mi sono permesso di proporre, avendo presentato una serie di emendamenti su questo disegno di legge, che sono stati accolti in Commissione, di sostituire il testo con le seguenti parole: «secondo i modi e i tempi, e al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 32-*quinquies* (...)» (come dice la norma). Dopodiché, non essendo stato previsto un termine per la rettifica, propongo di introdurre il termine di 10 giorni; entro 10 giorni deve essere fatta la rettifica. Non ho capito perché il parere è contrario: è la stessa norma approvata in Commissione, con una specificazione relativa ai presupposti richiamati nell'articolo 32-*quinquies*.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.103, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.104, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.13, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.105, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.106.

**MALAN** *(FI-PdL XVII)*. Lo ritiro.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.18, presentato dal senatore Malan.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.19, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, fino alle parole «30.000 euro».

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.19 e l'emendamento 1.107.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.108, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

L'emendamento 1.109 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.21, presentato dalla senatrice Fucksia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.25, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

L'emendamento 1.110 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.28 (testo 2), presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, identico all'emendamento 1.111 (testo 2), presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.30, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.112, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.113, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.33, presentato dalla senatrice Fucksia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.114, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.600/1.

[ZANDA \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZANDA \(PD\)](#). Signor Presidente, intervengo solo per ribadire quanto già il senatore Lumia ha detto poco fa. L'emendamento 1.600 della relatrice serve per fare ordine al sistema. Unifica le competenze delle testate *on line* alla situazione già vigente per tutte le testate sia di carta stampata, periodici e quotidiani. Riguarda le testate televisive e radiofoniche. Sarebbe molto disordinato dal punto di vista ordinamentale del sistema che ci fosse un'eccezione non giustificata

per le testate di comunicazione telematica. Penso che sia utile votare a favore di quell'emendamento.

**BONFRISCO** (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BONFRISCO** (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione le parole del presidente Zanda. Non so a quale tipo di ordine egli si riferisca. Penso che l'ordine principale al quale tutti noi dobbiamo rispondere sia l'interesse del cittadino. E l'interesse del cittadino è rappresentato certamente in modo più efficace da un impianto che gli garantisca l'accesso alla sua possibile difesa - è evidente - nel foro di competenza legato alla sua residenza, ovvero laddove per quel cittadino è più semplice andare a difendersi.

Diverso sarebbe accettare l'idea per testate giornalistiche o radiotelevisive aventi sede all'estero: se il foro competente è quello dell'estero, è chiaro che per quel cittadino sarà quasi impossibile - ritengo - potersi avvalere del ricorso alla giustizia; dovrebbe potere ottenerla nelle sedi competenti, che sono quelle del foro della propria residenza e della magistratura italiana.

Questo è quanto vorrei ribadire e che chiediamo di poter chiarire con il Governo grazie alla presentazione del nostro emendamento.

Penso sia importante che su questo tema si possa approfondire in modo migliore: ovviamente non pongo limiti di alcun genere alle eventuali composizioni e al fatto di ritornare a quel testo che la Camera aveva votato, il quale garantiva molto di più il diritto del cittadino e non quello delle testate considerate, tra l'altro, - questo è il tema di questo dibattito - il fatto che si apre lo scenario di Internet, nell'ambito del quale è ancora più difficile per il cittadino ottenere giustizia.

**ZIN** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**ZIN** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, vorrei sottoscrivere l'emendamento dei senatori Falanga e Bonfrisco 1.600/1.

PRESIDENTE. Senatore Zin, la sua sottoscrizione è accettata.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.600/1, presentato dal senatore Falanga e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B). *(Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII. Il senatore Palma fa cenno di voler intervenire).*

PRESIDENTE. Senatore Palma, il sistema elettronico ha riportato come risultato che il Senato non approva. Ci sono dodici astenuti.

**PALMA** (FI-PdL XVII). È giusto, Presidente. Intendevo intervenire per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.600.

PRESIDENTE. Non avevo capito. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.600. Prego, senatore Palma.

**PALMA** (FI-PdL XVII). Presidente, tutto è opinabile fuorché la matematica dei numeri. I numeri, però - come dire - segnano il rilievo della questione, se è vero come è vero che si è finiti a parità con 114 voti e che l'emendamento non è stato approvato in ragione degli astenuti.

Vorrei chiedere cortesemente all'Aula di prestare un po' di attenzione. Il senatore Lumia e il presidente Zanda hanno fatto il seguente ragionamento: abbiamo modificato la norma con riferimento alle comunicazioni telematiche per adeguarla a quanto è previsto per le diffamazioni attraverso i giornali. Noi apprezziamo questo sforzo di sintonia sistematica, ma né il senatore Lumia né il presidente Zanda ci hanno detto che la norma prevista per le diffamazioni a mezzo stampa è più giusta e corretta rispetto alla norma licenziata dalla Camera.

La giustizia e la correttezza di una norma si desumono, dal mio personale punto di vista, dall'agevolazione che viene concessa ai cittadini, soggetti deboli in questo caso, di difendere i propri diritti a fronte di una aggressione che proviene da altri.

Allora, ai signori senatori vorrei fare una domanda semplice: nell'eventualità in cui uno di voi dovesse essere offeso da una comunicazione telematica, dovendo attivare delle ricerche, inevitabilmente private, per comprendere qual è il luogo di registrazione della testata produttiva di quella comunicazione telematica che si immagina lesiva del vostro interesse, sarebbe per voi più gravoso affidarvi alle cure del difensore che vive nel vostro stesso luogo di residenza, ovvero rivolgervi, per chi di voi vive ad esempio ad Agrigento, all'avvocato che per ipotesi stia a Trieste, perché chissà per quale strana ventura quella testata è stata registrata a Trieste?

Vi faccio questi esempi terra terra evidentemente non perché non abbia stima e considerazione delle vostre capacità, ma perché spesso proprio gli esempi terra terra manifestano in maniera lampante la giustizia o la non giustizia di una norma.

Prevedere che il soggetto passivo di una comunicazione telematica diffamatoria debba avere la possibilità di difendersi come per esempio capita, sia pure in modo alternativo, per i sistemi televisivi, presso il proprio luogo di residenza invece di dover armare tutto un impianto difensivo molto lontano da casa, con quello che ne consegue sotto il profilo delle spese, credo che sia una norma più giusta.

E non è un caso - lo hanno riconosciuto il presidente Lumia e la senatrice Filippin - che in Commissione questo punto sia stato trattato e sia stato risolto nel senso in cui l'avevamo risolto, proprio perché avevamo prestato attenzione, pur consapevoli degli interessi che potevano stare dietro ad una diversa immaginazione della competenza, perché ritenevamo di predisporre una norma che potesse essere d'aiuto ai cittadini. Solo di questo stiamo parlando.

La domanda che io vi pongo è molto semplice: nel vostro legiferare, ritenete voi che sia più utile legiferare nell'interesse dei singoli cittadini ovvero di testate, qualsivoglia esse siano, che sicuramente hanno un potere maggiore rispetto ai cittadini? E ritenete voi, una volta che sia appurata la non giustizia di una norma (faccio riferimento a quella sulla diffamazione a mezzo stampa), continuare ad adeguarsi a quell'errore e, anche per le comunicazioni telematiche, varare una norma che sia di aggravio per il Paese?

Capisco le folgorazioni sulla strada di Damasco, ma mi chiedo come mai in Commissione questo punto è passato sostanzialmente all'unanimità e poi, chissà per quale folgorazione, appunto, si immagina una soluzione diversa a tutto vantaggio delle testate e a tutto svantaggio dei singoli cittadini. Questa è la ragione per la quale il Gruppo di Forza Italia voterà contro l'emendamento 1.600.

**BARANI (GAL).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BARANI (GAL).** Signor Presidente, anche il nostro Gruppo voterà contro l'emendamento 1.600, non solo per le motivazioni tecniche ben fornite dal Presidente della Commissione Palma, ma anche perché l'intervento del capogruppo Zanda è stato un intervento di giustificazione.

Si è voluto giustificare verso gli italiani, chiedendo scusa *a priori*: lo fanno per uniformare le testate *on line* alle altre testate giornalistiche tradizionali. Così facendo, ci si giustifica dicendo: «lo sappiamo che gli italiani dovranno sopportare costi, che non potranno difendersi, e che quindi non c'è più garantismo ma solamente interesse verso le testate giornalistiche». Così non può essere: non si può ascoltare un Capogruppo di un partito che vuole governare questo Paese chiedere preventivamente scusa per quello che sta facendo: pur sapendo che è un errore, continua a farlo.

Invito la relatrice a ripensarci e soprattutto invito il Governo, nella persona del qui presente sottosegretario Ferri, a pensare alle difficoltà che tutti i cittadini avranno, dopo l'approvazione di questa norma, di poter ottenere giustizia, di avere una garanzia rispetto all'offesa che hanno ricevuto, poiché non avranno soddisfazione in tal senso.

Invito veramente a ripensarci perché stiamo facendo un danno. È come se, nel periodo dei vettori, si vuol continuare ad andare in carrozza perché i nostri avi andavano in carrozza. È ora che anche questo Paese si ammoderni sotto questo punto di vista ed è per questo che il nostro Gruppo voterà convintamente contro l'emendamento invitando ancora una volta la relatrice ed il Governo ad una riflessione.

**CAPACCHIONE (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPACCHIONE (PD). Signor Presidente, mi rendo conto che la questione è molto complicata, tant'è che l'esito della votazione effettuata sul punto ricalca in pieno le perplessità che abbiamo avuto anche noi nel corso del dibattito in Commissione. Vorrei fare però qualche annotazione, perché c'è un equivoco di fondo anche nel linguaggio.

Stiamo parlando del reato di diffamazione a mezzo stampa e non del contenzioso in sede civile: la parte che viene coinvolta non è un'azienda, una testata editoriale, ma è un giornalista, un cittadino singolo che risponde a titolo personale di fronte alla legge. Quindi, le preoccupazioni di tutela del cittadino forse danneggiato dovrebbero valere anche nei confronti del cittadino accusato ma non necessariamente colpevole. Quest'ultimo infatti - magari chi la fa la cronaca giudiziaria, che è il caso in cui più di frequente si incorre in una querela - per uno stesso fatto giudiziario che riguarda, poniamo, un'inchiesta di Tangentopoli in Lombardia che coinvolge personaggi calabresi, si vedrebbe querelato da un signore lombardo per un articolo e da un signore calabrese per un altro articolo sullo stesso fatto, quindi quella persona singola, magari *freelance*, magari collaboratore pagato a pezzo, sarebbe costretta a fare il giro dell'Italia. Credo che i due interessi si equivalgano - quello della parte presunta offesa e della parte presunta colpevole - e che vadano quindi uniformati a quella che è la legislazione vigente.

Infatti, potremmo avere anche un altro paradosso: uno stesso articolo, se pubblicato su una testata cartacea, ha come competenza certa quella del luogo di stampa di quel giornale; pubblicato invece sulla stessa testata *on line*, registrata con la gerenza, ha un'altra competenza. Questo non è possibile e non è ammissibile: ci troveremmo di fronte ad un caos, non tanto nella difesa, ma soprattutto nell'organizzazione del lavoro, in particolare nell'organizzazione aziendale del lavoro, questo sì, perché anche il diritto di difesa da parte del giornalista che viene accusato di diffamazione, non sempre a ragione, deve essere tutelato.

Credo pertanto che questa norma, che non è perfetta - mi rendo conto - perché il giornale cartaceo è un pezzo di carta mentre il virtuale è altra cosa, ha bisogno comunque di aggiustamenti, ma credo che questo possa essere un inizio di una mediazione su una discussione.

GIOVANARDI (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (NCD). Signor Presidente, per la verità, abbiamo approfondito e dibattuto in Commissione a lungo questo punto, e la Commissione ha deciso in conformità di quanto aveva già deciso la Camera. Quindi, come ci siamo astenuti sul subemendamento analogamente non vediamo ragione di votare un'iniziativa autonoma presa del relatore in Aula, e pertanto ci asterremo anche su questo emendamento.

FALANGA (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo solo per rispondere alla senatrice Capacchione che ha detto, a mio avviso, un'inesattezza.

La senatrice ha fatto riferimento al giornalista, e quindi a colui che ha creato la notizia, e tutela questa posizione (ed è ben comprensibile, considerata l'attività professionale della senatrice Capacchione). Ovviamente ciò non è pertinente, rilevante, in questo caso, perché la competenza non va individuata nel luogo di residenza della giornalista o del giornalista: così come la relatrice Filippin ha immaginato la modifica con l'emendamento presentato va infatti individuata nel luogo dove ha sede la testata *on line* che ha pubblicato la notizia.

È dunque poco pertinente pensare di voler tutelare la posizione del soggetto che viene eventualmente accusato di diffamazione perché la sua residenza in questo caso non c'entra proprio nulla.

FILIPPIN, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPIN, *relatrice*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, sottoscrivo interamente l'intervento della senatrice Capacchione, di cui condivido tutto: i ragionamenti, le spiegazioni e quanto altro. È esattamente questo il motivo per cui ho proposto l'emendamento.

Tuttavia, quello al nostro esame è un provvedimento importante, sul quale è necessario ci sia la massima condivisione possibile, ragione per cui ritiro l'emendamento 1.600. (*Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII e M5S*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BUCCARELLA (*M5S*). Signor Presidente, l'emendamento 2.107 propone l'abrogazione dell'articolo 278 del codice penale che riguarda l'offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica, una norma anacronistica che prevede una sanzione pesantissima (da uno a cinque anni di reclusione) per un reato datato e frutto di tempi passati, di monarchie o regimi autoritari.

Peraltro, vorrei ricordare che lo stesso Presidente della Repubblica nel 2009 si è espresso favorevolmente affinché sulla materia decidesse autonomamente il Parlamento affermando: «Giudichino i cittadini che cosa è libertà di critica, e cosa non lo è, nei confronti di istituzioni che dovrebbero essere tenute fuori dalla mischia politica e mediatica».

Anche in considerazione di ciò, invito i colleghi a votare a favore dell'emendamento 2.107, di cui è primo firmatario il senatore Ciampolillo, che prevede l'abrogazione, *sic et simpliciter*, del reato di offesa al Presidente della Repubblica. Ritengo che i tempi siano giusti. Fra l'altro, indirettamente, lo stesso Presidente della Repubblica ha reso noto (pur non avendo titolo ad esprimere un parere al riguardo) che ritiene giusto rimettere la questione alla disponibilità del Parlamento.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, intervengo soltanto per dire che ritiro gli emendamenti 2.101 e 2.104. Si tratta infatti di refusi della fase di esame in Commissione riguardanti la responsabilità per colpa del direttore, considerato che il contenuto degli stessi è già stato compreso in altri emendamenti e, dunque, nel testo.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, volevo richiamare l'attenzione dell'Aula sull'emendamento 2.106, che è di particolare importanza: si tratta dell'ipotesi di abolizione del reato di vilipendio al Presidente della Repubblica.

Sappiamo che su questo tema è in corso anche una discussione con riferimento a vicende di attualità che hanno coinvolto alcuni esponenti sottoposti a giudizio proprio per il reato di vilipendio al Capo dello Stato.

Lo stesso Presidente della Repubblica, nel 2009, sollecitato nel corso di una conferenza stampa in occasione di un incontro pubblico ad esprimere una valutazione sulla validità o meno della sussistenza del reato di vilipendio al Capo dello Stato (che richiede poi per la perseguibilità l'autorizzazione del Ministro della giustizia) ebbe a dire che era un tema che avrebbe potuto e dovuto affrontare il Parlamento, ove avesse ritenuto.

Ho presentato da tempo un disegno di legge avente contenuto analogo a quello dell'emendamento, che intende sopprimere questa figura di reato, tenendo conto che le offese e le ingiurie al Capo dello Stato sarebbero comunque sanzionabili con i normali strumenti legislativi, visto che l'abolizione di quel reato non significa certamente far prevalere la possibilità di oltraggio o di offesa: gli strumenti ordinari resterebbero.

L'emendamento che propongo, oltre a connettersi con vicende che sono tutt'ora in discussione nel mondo politico e giornalistico, oltre che con vicende giudiziarie che si trascinano da anni, con rinvii della decisione finale, pone anche un'ulteriore questione, quella di introdurre una sorta di *par condicio*. Assistiamo in effetti tutti i giorni ad offese e polemiche, anche clamorose, di fronte alle quali però i vari Ministri della giustizia, che dovrebbero autorizzare il procedimento, non danno la loro autorizzazione. Non si capisce allora perché, mentre in alcuni casi è stato dato avvio all'*iter* giudiziario, in altri - che si verificano ogni giorno - in mancanza dell'intervento autorizzatorio del

Ministro della giustizia, tutto rimane sospeso, e allora davvero c'è l'impunità dell'oltraggio e della diffamazione.

Credo che questa possa essere l'occasione parlamentare perché, attraverso l'approvazione di questo emendamento (ferme restando le garanzie per tutti e quindi anche per le massime cariche dello Stato) si possa eliminare quella che a questo punto appare una bardatura, un *surplus* di misure, che poi peraltro vengono utilizzate con una discrezionalità misteriosa, se si considera che anche in questi giorni tanti fatti meriterebbero forse di essere perseguiti come vilipendio, mentre non abbiamo visto autorizzazioni, né l'avvio di procedure da parte delle autorità competenti.

Come ho detto all'inizio del mio intervento, voglio richiamare l'attenzione dei colleghi su questo emendamento che, a mio avviso, ha una particolare urgenza ed utilità.

**GIOVANARDI (NCD).** Signor Presidente, ho sottolineato questo aspetto anche in discussione generale: mi sembra che l'emendamento 2.105 contenga una norma di buon senso su cui inviterei il rappresentante del Governo e la relatrice a riflettere.

Può capitare - e oggi purtroppo capita spesso, lo abbiamo sentito anche dalla relatrice - che qualcuno abbia la sfortuna (cittadino qualunque, imprenditore, professionista, parlamentare) di finire nel circuito dei *blog*, che poi quelle informazioni vengano riprese e che, una volta che i buoi sono scappati dalla stalla, sia difficilissimo andare a recuperare situazioni di offesa, di ingiuria, di attribuzione di fatti determinati nella sterminata - ahimè - attuale diffusione di questi strumenti.

Noi proponiamo questo. Oggi i siti sono registrati presso il Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (e quindi è possibile identificare il sito dove queste affermazioni che costituiscono reato sono state espresse), ma in questa marea è il cittadino che deve andare a scoprire se circola qualcosa di calunnioso e offensivo nei suoi confronti e deve segnalare al direttore di quel sito di rimuovere le affermazioni in questione.

Con l'emendamento 2.105 noi chiediamo che, nell'arco di 24 ore (che possono divenire anche 48), se su un sito appaiono affermazioni gravemente lesive, calunniose e che costituiscono reato nei confronti di un cittadino, deve essere il responsabile di quel sito a provvedere a cancellarle. Perché il direttore del sito sa cosa compare sul sito, vede ogni giorno le affermazioni che vanno *on line* e che devono essere rimosse.

Il soggetto, la vittima di questo circuito, come fa invece a venirne in conoscenza in tempo utile, prima che le affermazioni inizino a circolare in tutto il mondo, per poi dovere rincorrere tutti i motori di ricerca tentando disperatamente di cancellare delle affermazioni che, una volta *on line*, rimangono sostanzialmente agli atti e lo perseguiteranno tutta la vita?

Io chiedo pertanto al relatore e al Governo di dare un parere positivo sull'emendamento 2.105 (o eventualmente di rimettersi all'Aula), trattandosi di una questione sulla quale abbiamo avuto tantissime sollecitazioni dalla società civile, proprio per un principio elementare di salvaguardia della possibilità di ognuno di noi di difendersi da queste aggressioni: non soltanto quando ce ne accorgiamo, ma facendo carico alla responsabilità di chi dirige questi siti di essere lui, parte dirigente, entro un tempo ragionevole, a rimuovere queste affermazioni che costituiscono reato.

**PRESIDENTE.** Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**FILIPPIN, relatrice.** Invito al ritiro degli emendamenti 2.100, 2.2, 2.102 e 2.103, altrimenti il parere è contrario.

Sull'emendamento 2.105, testé illustrato dal senatore Giovanardi, ho già detto in sede di replica che, pur condividendo l'esigenza di porre mano a una disciplina riguardante il mondo di Internet e, particolarmente, il mondo dei *blog*, ritengo che non possa essere questa la sede in cui possiamo affrontare questa disciplina, ma che sia necessaria una riforma o un intervento organico (che richiedono tempo e meditazione) e che ciò possa avvenire attraverso quel percorso, già individuato alla Camera dei deputati, con l'inizio della discussione sulla cosiddetta *magna charta* di Internet.

Invito al ritiro dell'emendamento 2.106, del senatore Gasparri. Faccio presente, sia al senatore Gasparri che al senatore Ciampolillo, che ha presentato l'emendamento 2.107 di analoga natura e contenuto (riguardante cioè l'abrogazione del reato di vilipendio al Capo dello Stato, previsto dall'articolo 278 del codice penale), che su entrambi i disegni di legge a loro firma è iniziata la discussione in Commissione giustizia. Anzi, la discussione è già finita ed è già stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

La discussione e il voto su una norma così importante, l'abrogazione del reato di vilipendio al Capo dello Stato, deve essere svolta nelle sedi opportune. E questa sede è quella della discussione dei disegni di legge presentati dai senatori Gasparri e Ciampolillo.

Invito i proponenti a ritirare gli emendamenti 2.109, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 e 2.16, altrimenti il parere è contrario.

**FERRI**, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

Aggiungo solo che, per quanto riguarda gli emendamenti 2.106 e 2.107 (su cui il parere è contrario, al pari di quello della relatrice), il reato di offesa al Presidente della Repubblica è già interpretato restrittivamente dalla giurisprudenza e già incontra un limite nel diritto di critica.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.105, su cui è intervenuto anche il senatore Giovanardi, esso, come ha detto la relatrice, pone una questione ragionevole che però (ho preso atto anche del termine modificato dal senatore Giovanardi, dalle 24 alle 48 ore, che è uno dei problemi) presuppone, tra l'altro, oltre a quello che ha detto la senatrice Filippin, anche la modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Infatti, si tratta di persone giuridiche e, quindi, occorre anche intervenire sulla disciplina del decreto legislativo n. 231. Rimangono pertanto questi punti e, per questo, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

**MONTEVECCHI** (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**MONTEVECCHI** (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*

L'emendamento 2.100 è decaduto per assenza del proponente.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.101 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.102, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.103, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.104 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.105, presentato dal senatore D'Ascola e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 2.106, identico all'emendamento 2.107.

**PALMA** (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**PALMA** (FI-PdL XVII). Signor Presidente, come ha già detto la senatrice Filippin, i disegni di legge in tema di abrogazione del reato di vilipendio al Presidente della Repubblica sono in avanzato corso di trattazione in Commissione giustizia. Si è chiusa la fase della discussione generale e giovedì della

prossima settimana, se non ricordo male, si chiuderà la fase della presentazione degli emendamenti. Essendo la materia assolutamente ordinamentale (quindi non necessita dei pareri della Commissione bilancio), si può procedere tranquillamente e velocemente al voto, qualunque esso sia. Ciò è evidente.

Ciò premesso, mi permetto di rappresentare sia al senatore Gasparri che al senatore Ciampolillo l'opportunità di ritirare questi emendamenti. È infatti evidente che, nell'eventualità in cui vi dovesse essere un voto contrario da parte dell'Aula, la Commissione non potrebbe che prenderne atto e - aggiungo ai fini di questa richiesta di rinvio - la stessa relatrice ha manifestato la sua contrarietà nel parere non entrando nel merito, ma affermando, a mio avviso a ragione, che vi è una sorta di estraneità della materia. Infatti, non vi è dubbio che stiamo trattando del reato di diffamazione - reato contro l'onore - e non di un reato contro la personalità dello Stato. Quindi, per le ragioni che ho detto, mi permetto di invitare sia il senatore Gasparri che il senatore Ciampolillo a ritirare gli emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, senatore Gasparri, accogliete l'invito al ritiro?

**BUCCARELLA (M5S).** Signor Presidente, dall'intervento della relatrice non credo si possano desumere elementi tali da far considerare, in caso di votazione di un emendamento e di un eventuale esito negativo, un effetto così preclusivo in sede di Commissione giustizia. Questo, in base alle stesse argomentazioni usate dalla senatrice Filippin. I motivi del suo parere contrario ci pare non fossero fondati su questo.

La circostanza per cui in Commissione giustizia il lavoro sulle ipotesi abrogative dell'articolo 278 del codice penale è già ad un buon grado di avanzamento non sarebbe pregiudicata - a modesto parere di chi parla - da un eventuale voto contrario sull'emendamento 2.107, che magari potrebbe essere, in astratto, oggetto di perplessità in quanto a coerenza formale con la materia che stiamo trattando.

Vorrei, pertanto, rigettare questo paventato timore del presidente Palma. Il Gruppo Movimento 5 Stelle non ritira l'emendamento 2.107, fermo restando che, a nostro modo di vedere, un eventuale voto negativo dell'Assemblea non avrebbe alcuna conseguenza in Commissione giustizia.

**GASPARRI (FI-PdL XVII).** Signor Presidente, vorrei rispondere in particolare alla sollecitazione del senatore Palma. Non posso non tener conto del fatto vista la delicatezza della materia (parliamo del reato di vilipendio al Capo dello Stato e non ripeto le cose che ho detto prima), che tutti, anche la massima istituzione, hanno affidato la questione alla riflessione al Parlamento.

Questa è una riflessione incidentale: si tratta, infatti, di un emendamento proposto alla legge sulla diffamazione. Porre la questione del vilipendio in un emendamento ad un disegno di legge come questo non è improprio, perché la materia è assolutamente congrua.

Avendo io presentato da tempo un disegno di legge in materia (ce ne sono anche di altri Gruppi), prendo atto che il Presidente della Commissione giustizia e la relatrice hanno ribadito quello che già so, cioè che la discussione sul provvedimento è in avanzata definizione. Poiché voglio che si approvi questa norma, non ho interesse a creare una polemica particolare, vista anche la delicatezza della materia. Pertanto, nel ritirare l'emendamento 2.106, mi auguro - lo dico in Aula in modo che resti agli atti, e mi rivolgo anche alla Presidenza, da cui non dipende questo fatto, ma per una responsabilizzazione collettiva - che poi, nella sede della Commissione, essendo una materia, nella sua delicatezza, molto semplice (non ha problemi di copertura, non ha costi, non dovremo inseguire il senatore Azzollini per il parere in linea diretta), il provvedimento possa essere discusso.

Non è una legge *ad personam*. Ho citato una dichiarazione del Capo dello Stato del 2009: è una vicenda generale e antica, che poi coincide anche con qualche vicenda di cronaca.

I colleghi che hanno presentato analoghe proposte non possono dipendere da una mia affermazione; sarebbe, però, logico ritirare entrambi gli emendamenti per poter sollecitare la Commissione a una rapida discussione (ma io ovviamente parlo per me e non posso impegnare gli altri).

Ho voluto fare una considerazione ordinamentale, prendendo atto delle parole del presidente della Commissione giustizia Palma, che ben conosce la materia, e della relatrice, che non ha manifestato un'ostilità specifica nel merito, ma anche confidando in una rapidità della decisione. Accolgo, quindi, l'invito del presidente Palma al ritiro dell'emendamento 2.106 e auspico che questo faciliti una rapida decisione.

La Commissione giustizia è carica di questioni da affrontare: questa materia, pur essendo delicata, è molto semplice nella sua decisione e non richiede discussioni teologiche: si può essere a favore o

contro, la questione è abbastanza nota. Mi auguro che questa mia scelta possa essere motivo di esortazione alla Commissione per le valutazioni di sua competenza.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.106 è quindi ritirato, mentre è mantenuto l'emendamento 2.107.

**PALMA** (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**PALMA** (FI-PdL XVII). Signor Presidente, solo una precisazione, perché credo che le mie parole siano state interpretate in maniera forse non rispondente a quello che volevo dire.

Per quello che mi riguarda, è chiaro che annesso al voto dell'Aula un effetto preclusivo con riferimento all'abrogazione dell'articolo 278 del codice penale, che è cosa ben diversa, essendosi aperta la fase emendativa, rispetto ad una riflessione che la Commissione potrà fare, a mio avviso legittimamente nonostante il voto dell'Aula, con riferimento a delle modifiche della fattispecie ovvero dell'aspetto sanzionatorio della norma. Questo lo dico per chiarezza nei confronti dell'Aula.

**CALIENDO** (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CALIENDO** (FI-PdL XVII). Signor Presidente, se dovesse essere messo in votazione l'emendamento in esame mi troverei molto a disagio. Ho sempre ragionato contro le leggi *ad personam*, ma anche contro le leggi *contra personam*.

Molti di voi sanno meglio di me di cosa discutiamo. E quando, da una parte, sento il senatore Gasparri sostenere a spada tratta la necessità di abolizione dei reati di opinione, dall'altra, avverto il disagio di aver partecipato, con alcuni di voi, al centro per la riforma dello Stato per vari anni, discutendo di come abolire i reati di opinione e, primo fra gli altri, il reato di vilipendio. Ha detto il presidente Palma: se oggi dovessimo votare contro la proposta di abolizione, noi andremmo a determinare indirettamente un voto contrario nel voto in Commissione. Mi domando allora se per essere coerenti non sarebbe forse meglio un nostro voto di astensione che sia sì bocciatura dell'emendamento ma motivato dalla necessità di approfondire il tema in Commissione, altrimenti vivo un momento un po' kafkiano: da una parte il senatore Gasparri sostiene l'abolizione del reato di vilipendio insieme al Movimento 5 Stelle e, dall'altra, il Partito Democratico dice che non si fa più; cosa di cui abbiamo discusso per venti-trent'anni.

Chiedo dunque un attimo di resipiscenza da parte di tutti perché la fretta non aiuta. Poc'anzi avevo chiesto di revocare l'autorizzazione solo perché immaginavo ciò che stava per accadere. Mi appello quindi a tutte le persone responsabili affinché vi sia un attimo di riflessione su quello che stiamo facendo. Personalmente voterei ora a favore, perché ricordo sempre quello che il presidente Napolitano ha detto negli anni scorsi, ovvero che se fosse dipeso da lui il reato di vilipendio sarebbe stato già eliminato. Tuttavia, oggi mi domando (ricordando gli insegnamenti di Greco, al Centro per la riforma dello Stato, anche se non devo ricordarveli io): siamo ancora consapevoli della necessità di fare questa battaglia?

Credo che il senatore Buccarella si debba convincere di questo, in modo tale che possiamo votare sul tema al più presto in Commissione, altrimenti, se si deve votare in Aula, credo che un voto di astensione sia la migliore soluzione avendo valenza di voto contrario ma significando, né più, né meno, che è opportuno affrontare il tema in Commissione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

**GIOVANARDI** (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**GIOVANARDI** (NCD). Signor Presidente, credo che il senatore Caliendo abbia sottolineato l'imbarazzante situazione che si è creata, e per me ancora di più essendo relatore del provvedimento che tratta la materia del vilipendio ed avendo già avuto modo di esprimere la mia opinione al riguardo. Poiché abbiamo derubricato la bestemmia verso la divinità, per chi ci crede, un sistema che depenalizza questo reato e colpisce con il carcere chi fa vilipendio di una persona credo sia piuttosto equilibrato.

Sono assolutamente dell'idea che occorra trovare un equilibrio. In questa situazione, però, ci troviamo in una realtà in cui il voto contrario su questo emendamento (inevitabile, perché, come il Presidente della 2ª Commissione ha detto bene, si affronta con l'accetta un discorso che invece deve essere equilibrato), verrebbe interpretato come un rifiuto del principio di rivedere, nel 2014, in maniera organica e civile una determinata situazione.

Quindi, per quanto ci riguarda, se l'emendamento verrà mantenuto noi ci asterremo, ma l'astensione non vorrà dire affatto un pronunciamento contrario alla necessità di affrontare questo argomento rapidamente in Commissione per trovare una soluzione equilibrata.

Quindi, con queste motivazioni, se l'emendamento verrà mantenuto, il Nuovo Centrodestra annuncia il proprio voto di astensione.

**FALANGA (FI-PdL XVII)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**FALANGA (FI-PdL XVII)**. Signor Presidente, in Commissione giustizia molti sono gli emendamenti che intendono sopprimere il reato di vilipendio. Ovviamente hanno ragione il presidente Palma e il senatore Caliendo, quando affermano che la bocciatura di questo emendamento in questo momento, nell'ambito di questo provvedimento, preclude la possibilità di approvazione in Commissione di quegli emendamenti soppressivi. Ce ne sono poi altri che vanno a modificare le sanzioni e quindi lasciano in vita il reato.

Io suggerirei, signor Presidente, affinché il senatore Buccarella si convinca di questo aspetto squisitamente tecnico e regolamentare, di accantonare questo emendamento, dando al senatore Buccarella la possibilità di fare una riflessione. Egli infatti vuole l'abrogazione del reato di vilipendio, però, lasciando in vita il suo emendamento, rischia di andare contro le decisioni che sono da lui assunte.

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, l'ultima parola spetta a lei. Ha bisogno di tempo per riflettere? Ritira o non ritira l'emendamento?

**BUCCARELLA (M5S)**. Signor Presidente, mi permetta di illustrare in dieci secondi il motivo per cui ritengo opportuno non ritirare l'emendamento 2.107. In primo luogo, perché il primo firmatario oggi è assente; quindi chi ne può disporre in maniera totale purtroppo oggi non può parlare. Io, in sua vece ed anche in vece degli altri firmatari, nonché dell'intero Gruppo, assisto anche un po' divertito allo zigzag argomentativo dei colleghi di Forza Italia e del centrodestra. Per noi, lungi dall'interessarci delle situazioni contingenti e di chi magari oggi ha a che fare con una sentenza di condanna per quel reato, questa è una richiesta che il Movimento sostiene da tempo; ed è presente su un certo *blog* a voi tutti molto noto l'opportunità di abrogare quel reato.

Allora, la questione a questo punto è molto semplice. Chi è d'accordo sull'abrogazione di un reato anacronistico, il vilipendio del Presidente della Repubblica, che prevede oggi una sanzione detentiva da uno a cinque anni (cioè di una pesantezza inusitata), oggi ha la possibilità, evitando un laborioso lavoro in Commissione, di votare sì; l'emendamento diventerà così testo di legge, evidentemente. Chi dovesse essere contrario all'abrogazione del reato oggi ha la possibilità di votare no. Non dico nulla di nuovo, è una banalità. Ci tengo a sottolineare che, a mio modestissimo avviso, a livello regolamentare i lavori della Commissione giustizia, che la Presidenza della stessa è saggiamente in grado di ordinare, non possano essere condizionati da un voto dell'Aula, qualunque esso sia, anche se dovesse essere sfavorevole (se i colleghi alla mia sinistra si asterranno, non raggiungeremo forse la maggioranza). Se ne potrà riparlare in Commissione giustizia; non vedo alcuna preclusione regolamentare né - devo dire, a questo punto - politica, nonostante le argomentazioni, apparentemente un po' stiracchiate, da parte dell'altro sottoscrittore, il senatore Gasparri, che ha ritirato il suo emendamento. Penso che in Commissione giustizia ci saranno lo spazio e il tempo per poter analizzare il punto e per vedere come la volontà maggioritaria si realizza con riferimento a questo reato, che ormai sarebbe bene che fosse cancellato dal nostro ordinamento giuridico, a parere di chi parla.

**PALMA (FI-PdL XVII)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori. I discorsi sono abbastanza chiari. Abbiamo appurato che un'eventuale reiezione di questo emendamento non blocca i lavori della Commissione nei termini che poc'anzi mi sono permesso di esprimere. Sicuramente li bloccherebbe con riferimento all'abrogazione *tout court* del reato.

Presidente, so bene che la valutazione sull'ammissibilità o inammissibilità degli emendamenti compete alla Presidenza, ma so anche che queste decisioni non sono definitive, perché, *melius re perpensa*, possono essere oggetto di una nuova valutazione da parte della Presidenza. Volevo quindi sottoporle questo problema: noi stiamo discutendo di un disegno di legge che recita «Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47,», che è la legge sulla stampa, «al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante»; e andando a vedere il testo del disegno di legge, tutti gli articoli sono concentrati sulla specifica materia. Signor Presidente, mi permetterei di sottoporre alla sua attenzione se un emendamento, che riguarda un reato contro la personalità dello Stato, che seppur per certi profili è simile al vilipendio, possa o meno avere ingresso in questa materia. Ove, per esempio, ciò dovesse essere, vi dovrebbe entrare anche il vilipendio alla bandiera, alla Nazione, alle istituzioni costituzionali, che sono tutti reati contro la personalità dello Stato.

Presidente, penso che se lei avesse la cortesia di dedicare un po' di attenzione all'ammissibilità o meno di questo emendamento, forse con la sua saggezza potremmo uscire da questa *impasse*. Ove ciò non dovesse accadere, si andrà avanti nei termini che poc'anzi abbiamo concordato.

PRESIDENTE. Quindi, lei rivolge un invito alla Presidenza a dichiarare l'inammissibilità di un emendamento già ammesso?

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, non mi permetterei mai di rivolgere un invito alla Presidenza. Ho semplicemente segnalato alla Presidenza una mia ipotesi in ragione della quale, per estraneità alla materia, la Presidenza potrebbe dichiarare l'inammissibilità dell'emendamento.

**PRESIDENTE.** Stante il mancato ritiro dell'emendamento da parte del senatore Buccarella, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.107, presentato dal senatore Ciampolillo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.108 è stato ritirato, mentre l'emendamento 2.109 è decaduto per assenza del proponente.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.11, presentato dal senatore Malan.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.12, presentato dal senatore Malan.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.13, presentato dal senatore Malan.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.14, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.15, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.16, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati una proposta di stralcio ed emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**FILIPPIN**, *relatrice*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati, nonché sulla proposta di stralcio.

**FERRI**, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

**MONTEVECCHI** *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**MONTEVECCHI** *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE**. Sulla proposta di stralcio la votazione dev'essere comunque effettuata per alzata di mano.

Metto ai voti la proposta di stralcio S3.100, presentata dal senatore Buccarella e da altri senatori.

**Non è approvata.**

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montavecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.101, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

**CASSON** *(PD)*. Signor Presidente, abbiamo presentato gli emendamenti 4.100 e 4.103 in materia di liti di natura civilistica temerarie e di querele temerarie.

Come abbiamo avuto modo di dire più volte in quest'Aula, negli ultimi giorni, nel corso della discussione generale, si tratta di un utilizzo della giustizia e della sua macchina a scopo intimidatorio nei confronti dei giornalisti e, in particolare, di quelli che fanno parte di piccole o medie testate, che si avventurano in indagini, approfondimenti ed accertamenti di fatti di cronaca che spesso hanno a che fare con scandali di alto livello del mondo dell'economia, della finanza e della politica. Vengono usati gli strumenti della lite in sede civile e della querela allo scopo di intimorire ed impedire che il giornalista faccia il proprio mestiere di ricerca di notizie e di informazioni da fornire ai cittadini.

L'emendamento 4.100, in particolare, modifica il regime delle liti temerarie così come impostato nel codice di diritto processuale civile prevedendone, anzitutto, l'applicabilità ai giudizi civili per risarcimento del danno e mutandone, rispetto al testo proposto, la natura: alla sanzione di tipo pubblicistico da devolvere alla cassa delle ammende si aggiunge una misura di carattere riparativo-

risarcitorio da liquidarsi in via equitativa al convenuto in misura proporzionale rispetto alla somma che viene richiesta dall'attore.

L'emendamento 4.103 in materia di querele temerarie segue lo stesso percorso, con impostazione analoga.

**PRESIDENTE.** L'emendamento 4.102 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**FILIPPIN, relatrice.** Signor Presidente, per i motivi che ho già espresso sia in sede di illustrazione della relazione, sia in sede di replica, ritengo che il tema dell'uso a scopo intimidatorio della giustizia, nel caso della diffamazione, sia un tema al quale la politica debba una seppur parziale risposta.

Propongo quindi al presentatore dell'emendamento 4.100, senatore Casson, la seguente riformulazione: «Art. 4. - (*Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile*) - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 96 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"1-*bis*. Nei casi di diffamazione commessa col mezzo della stampa o della radiotelevisione, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, può condannare l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del richiedente di una somma in via equitativa"».

In caso di accoglimento, ovviamente il mio parere è favorevole.

**PRESIDENTE.** Nella proposta di riformulazione, la parte finale dell'emendamento viene quindi cassata. Il testo terminerebbe con le parole: «in via equitativa».

**FILIPPIN, relatrice.** Sì, signor Presidente. Le altre modifiche consistono nella sostituzione delle parole «condanna» con le parole «può condannare», e nell'estensione della diffamazione commessa col mezzo della stampa anche al mezzo della radiotelevisione.

**PRESIDENTE.** Senatore Casson, accoglie la proposta di riformulazione?

**CASSON (PD).** Mi riservo di pronunciarmi in merito.

**FILIPPIN, relatrice.** Per quanto riguarda l'emendamento 4.101, ritengo che la questione della giustizia a scopo intimidatorio, quindi il problema della querela temeraria, sarebbe, per così dire, risolto dall'approvazione dell'emendamento 4.100.

Chiedo quindi al senatore De Cristofaro e agli altri presentatori di ritirare l'emendamento 4.101 proprio in conseguenza del parere favorevole espresso sull'emendamento 4.100, ove riformulato.

Anche nel caso dell'emendamento 4.103, propongo una riformulazione, analoga a quella precedente, nel senso di modificare l'attuale testo mediante la sostituzione delle parole «il giudice condanna il querelante» con le parole: «il giudice può condannare il querelante» ed eliminando il periodo finale del testo, fermandosi alle parole: «in via equitativa».

**FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia.** Il Governo su questi emendamenti esprime parere conforme a quello della relatrice.

**PALMA (FI-PdL XVII).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PALMA (FI-PdL XVII).** Signor Presidente, vorrei un chiarimento. Se non ho capito male, è stato dato parere favorevole all'emendamento 4.103, condizionandolo ad una riformulazione nel senso che il testo si fermi alle parole «in via equitativa». Mi permetto però di rappresentarle, signor Presidente, che su questo emendamento si è già formato il deliberato dell'Assemblea, perché all'articolo 3 che è stato approvato dall'Assemblea si dice: «1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende"».

Allora, l'emendamento 4.103 andrebbe sostanzialmente a modificare l'articolo 3 nel testo che è stato appena votato dall'Assemblea. Aggiungo: dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale...

PRESIDENTE. Parliamo dell'articolo 4.

PALMA (*FI-PdL XVII*). L'ho capito che è un emendamento all'articolo 4, però quello che voglio dire io è che, sia pure emendamento all'articolo 4, incide su quanto è stato già votato dall'Assemblea all'articolo 3; quindi, dal mio personale punto di vista, essendosi già formato il deliberato dell'Assemblea, non potrebbe essere votato. In ogni caso, Presidente, tanto credo di avere ragione su questo, perché se vado a leggere i due testi, l'emendamento 4.103 afferma che, nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, ad una somma in via equitativa: ma nell'articolo 3 trovo analogamente una condanna da 1.000 a 10.000 euro che immagino non si correli esclusivamente alla presentazione della querela ma ad una presentazione della querela che abbia, come dire, delle connotazioni di temerarietà, ragion per cui sostanzialmente andremmo a punire lo stesso fatto, presentazione della querela a rischio, con due diverse condanne di natura pecuniaria. E fermo restando che, dal mio personale punto di vista, all'articolo 427 il comma 3-*bis* è stato già inserito con la votazione dell'articolo 3 e dunque non comprendo come possa fare l'Assemblea adesso ad inserire un nuovo comma 3-*bis*, dopo il deliberato dell'articolo 3, ovvero inserire un 4-*bis* che collide inevitabilmente con il deliberato dell'articolo 3.

Ad ogni modo, per me è completamente indifferente: querele non ne faccio più!

CASSON (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, devo due risposte, la prima delle quali relativamente all'emendamento 4.100.

Prendo atto delle proposte che vengono formulate dalla relatrice e dal Governo. Ritenevo che, una volta che ci si è avviati sulla strada del riconoscimento della gravità delle liti temerarie e delle querele temerarie, sarebbe stato opportuno anche trarne le dovute conseguenze. Invece, forse perché si prende paura non si sa bene di che cosa - probabilmente della novità - ci si ferma a metà strada, limitando quella che era una richiesta legittima da parte di chi riceve e sopporta un sopruso così pesante, come la temerarietà di una lite o di una querela, che potrebbe incidere pesantemente sull'attività del giornalista, che è tutelata, come ricordiamo tutti, dall'articolo 21 della Costituzione. Comunque sia, se questo piccolo passo può essere utile, non ho problemi ad accogliere l'invito per quanto riguarda la riformulazione dell'emendamento 4.100.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.103, rispondo innanzitutto alle osservazioni del presidente Palma, ricordando che si tratta di due fattispecie diverse, perché la norma che si vuole inserire con l'emendamento 4.100 all'articolo 427 del codice di procedura penale fa riferimento all'impostazione di carattere generale e ad una sanzione di tipo pubblicistico da devolvere alla cassa delle ammende. Qui si tratta di un caso diverso: il comma 3-*bis* dell'emendamento 4.103 fa riferimento - lo ripeto, purtroppo, ancora una volta - alla temerarietà, in questo caso di una querela, e quindi viene prevista una sanzione, o misura che dir si voglia, di carattere riparativo-risarcitorio, che si liquida non alla cassa delle ammende ma, in via equitativa, a chi ha subito la querela temeraria. Sono quindi due situazioni diverse che vanno trattate in maniera diversa e che possono stare anche l'una accanto all'altra, proprio perché modificano la natura della sanzione che viene proposta in questo caso. Ad ogni modo, anche per l'emendamento 4.103 accolgo l'invito del relatore e del Governo; ci fermiamo a metà strada ancora una volta: meglio poco che niente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.100 (testo 2).

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.100 (testo 2), presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi i successivi emendamenti, nonché l'articolo 4, essendo l'emendamento 4.100 (testo 2) sostitutivo dell'articolo.

Passiamo all'emendamento 4.0.100, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.100, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CAPACCHIONE *(PD)*. Signor Presidente, segnalo un'esigenza che ormai credo sia maturata abbondantemente anche in Italia. Se l'Italia è collocata agli ultimi posti nelle statistiche internazionali riguardo alla libertà di stampa lo è, non solo, ma anche per questo fatto: è l'unico Paese dove il segreto professionale viene riconosciuto solo nominalmente.

È previsto nella legge istitutiva dell'ordine, è previsto nel codice di procedura penale ma in quest'ultimo c'è un comma che, in realtà, porta ad escludere l'applicazione totale del segreto professionale solo per questa categoria perché alle altre professioni è invece riconosciuto per intero.

Avendo toccato l'articolo 200 del codice di procedura penale nella versione approvata dalla Camera dei deputati per quello che riguarda l'estensione del mezzo segreto ai pubblicisti, chiedo che venga esteso per intero e che quindi il segreto professionale sia totale, così come previsto per tutta la categoria negli altri Paesi europei e in tutti i Paesi occidentali, a partire dagli Stati Uniti a cui spesso facciamo riferimento senza però sapere esattamente cosa prevede la legge sulla stampa negli Stati Uniti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Collegli, dobbiamo fare un passo indietro perché non abbiamo votato gli altri emendamenti e l'articolo 4 nella convinzione che l'emendamento 4.100 (testo 2) fosse sostitutivo dell'articolo. In realtà, a ben vedere, l'emendamento riguarda la modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile, mentre l'emendamento 4.103 (testo 2) riguarda la modifica del comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale. Quindi, non c'è una preclusione.

CASSON *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, ritengo che non vi sia una preclusione, anche perché si tratta di sostituzioni che intervengono su due codici di rito diversi.

PRESIDENTE. Il problema è capire se le soluzioni siano o meno alternative.

CASSON *(PD)*. Mi pare palesemente di no.

**PRESIDENTE.** Mi scusi, senatore Casson, l'emendamento 4.100 (testo 2) prevede una norma sostitutiva dell'articolo 4; ma anche l'emendamento 4.103 prevede una norma sostitutiva dell'articolo 4. Come facciamo a votare due emendamenti di questo tipo? Questo è il problema tecnico che dovevamo superare.

La Presidenza ha ritenuto che, votando l'articolo 4.100 (testo 2), e quindi fatta la scelta di sostituire l'articolo 4 con la formulazione contenente una modifica al codice di procedura civile, l'altra sostituzione prevista dall'emendamento del 4.103, recante un'integrazione del codice di procedura penale, fosse preclusa. Non si può sostituire l'articolo 4 con due emendamenti sostitutivi: questo è il motivo per il quale abbiamo dichiarato precluso sia l'emendamento 4.103, sia la votazione dell'articolo 4, una volta approvata la sostituzione. Non so se sono riuscito a rendere chiaramente l'idea, senatore Casson.

**CASSON (PD).** È chiaro il passaggio di natura formale, ma è evidente che nella presentazione di emendamenti che si susseguono l'uno all'altro non è dato sapere preventivamente se l'emendamento precedente sarà approvato e quindi diventa preclusivo.

A questo punto la relatrice potrebbe invitarmi a sostituire, all'emendamento 4.103, le parole «sostituire l'articolo con il seguente» con le parole «inserire, dopo l'articolo, il seguente».

**PRESIDENTE.** Anche nel caso dell'emendamento 4.101, presentato dal senatore De Cristofaro, ove le parole «sostituire l'articolo con il seguente» fossero cambiate con le parole «inserire, dopo l'articolo, il seguente» potremmo procedere alla votazione dell'emendamento. Voteremmo così sia l'emendamento 4.101 che l'emendamento 4.103, con queste modifiche, valutando poi se votare l'articolo 4.

Chiedo alla relatrice di pronunziarsi al riguardo.

**FILIPPIN, relatrice.** Signor Presidente, è esattamente la proposta che volevo fare ai presentatori, senatori Casson e De Cristofaro, di cambiare le parole «sostituire l'articolo...» con le parole «inserire, dopo l'articolo, il seguente...».

**PRESIDENTE.** Senatore Casson, intende accogliere la proposta della relatrice?

**CASSON (PD).** Sì, Presidente.

**PRESIDENTE.** E lei, senatore De Cristofaro?

**DE CRISTOFARO (Misto-SEL).** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Senatore Casson, dopo aver accettato la modifica dell'emendamento 4.103 che prevede la sostituzione delle parole «sostituire l'articolo...» con le parole «inserire, dopo l'articolo, il seguente...», accetta anche la riformulazione precedentemente proposta dalla relatrice?

**CASSON (PD).** Sì, Presidente.

**PRESIDENTE.** Votiamo dunque l'emendamento nel testo proposto dalla senatrice Filippin. Scusate, ma si tratta di mettere un po' d'ordine in queste cose.

**MONTEVECCHI (M5S).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MONTEVECCHI (M5S).** Mi scusi, Presidente, ma sono neofita e quindi faccio fatica a capire questi passaggi.

**PRESIDENTE.** Anch'io, guardi.

**MONTEVECCHI (M5S).** Comprendo e infatti le stavo esprimendo la mia solidarietà in modo indiretto.

Mi faccia capire. Noi abbiamo proceduto alla votazione dell'emendamento 4.100, per il quale la relatrice aveva proposto una riformulazione, che è stata accettata; con il parere favorevole del relatore e del Governo, l'emendamento è stato approvato. Noi in questo momento rimettiamo in votazione l'emendamento 4.100 (testo 2)?

PRESIDENTE. No, quello è stato approvato.

MONTEVECCHI (M5S). D'accordo, quindi le modifiche sono extravotazione, per così dire.

**PRESIDENTE.** No, le modifiche sono state votate perché l'emendamento è stato votato così come riformulato. L'emendamento 4.100 è stato riformulato e, una volta accettata la riformulazione, è stato votato ed approvato. Adesso ci sono delle modifiche, che prevedono una riformulazione degli emendamenti 4.101 e 4.103; in particolare si tratta di modificare le parole «sostituire l'articolo...» con le parole «inserire, dopo l'articolo, il seguente...», e alcune ulteriori modifiche proposte dalla relatrice all'emendamento 4.103. Spero che siamo riusciti a chiarire.

MONTEVECCHI (M5S). Perfetto, la ringrazio, Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.201 (già em. 4.101), presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.200 (già em. 4.103 testo 2), presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 4.102 è decaduto per assenza del proponente. L'emendamento 4.104 è stato ritirato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 5 e dei relativi emendamenti su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

**FILIPPIN,** *relatrice.* Invito al ritiro dell'emendamento 5.100 altrimenti il parere è contrario.

**FERRI,** *sottosegretario di Stato per la giustizia.* Esprimo parere conforme a quello relatrice.

PRESIDENTE. Senatrice Capacchione, accetta l'invito della relatrice a ritirare l'emendamento 5.100?

**CAPACCHIONE (PD).** Signor Presidente, accetto l'invito al ritiro da parte della relatrice e del Governo, ma con un invito.

Rispetto a quanto ho detto illustrando l'emendamento, circa la necessità di intervenire sul contrasto di legge tra la legge istitutiva dell'ordine e il codice di procedura penale, anche alla luce dell'ordinamento europeo, in previsione di una non impossibile sanzione europea, invito il Governo a rivisitare la materia per quanto riguarda il segreto professionale.

**PRESIDENTE.** Passiamo pertanto alla votazione dell'articolo 5.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 5.0.100 e 5.0.101 risultano preclusi.

Passiamo alla votazione finale.

**SUSTA (SCpl).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SUSTA (SCpl).** Signor Presidente, le valutazioni di merito su questo provvedimento le abbiamo già espresse durante la discussione generale.

Voglio solo ribadire quanto ricordava, ancora la relatrice, durante la replica. Questo è un provvedimento che ha una sua natura equilibrata. È un provvedimento che va incontro a una domanda di giustizia, emersa anche negli ultimi tempi e che ci avvicina al meglio delle legislazioni europee. Allo stesso modo, esso raccoglie anche quanto in altri Paesi è stato fatto nel tempo trascorso dall'avvento di tale modifica normativa in Paesi importanti, dove la pena della reclusione per il reato di diffamazione a mezzo stampa è stata superata da forme diverse, soprattutto risarcitorie.

Vorrei ricordare in cosa consiste l'equilibrio sostanziale di questo testo e che spiega la ragione del nostro voto, ma che risponde anche ai critici: da un lato, coloro che ritengono che sia ancora sottoposto a bavaglio l'informazione (o che la si voglia imbavagliare) e, dall'altro, alcune correnti di opinione pubblica più orientate alla tutela dei cittadini che sostengono che, con questo provvedimento, noi non offriamo ai cittadini una vera tutela. Non è vero: il diritto all'oblio, come veniva ricordato; una previsione più puntuale sul diritto di rettifica; l'aumento delle pene pecuniarie; il fatto che sia prevista una pena massima di 50.000 euro quando l'offesa è per l'attribuzione di un fatto specifico e determinato, che risulta con evidenza che è falso: tutto ciò depone a favore di una maggiore tutela del cittadino, anche perché sappiamo quanto spuntata, poi, nei fatti, fosse l'arma della condanna alla reclusione, anche se episodi importanti e che sono stati in qualche modo vissuti anche con fastidio dall'opinione pubblica hanno portato a questo provvedimento.

Dall'altro lato, ci sono norme che tutelano il diritto all'informazione (e che fanno sì che venga punito in maniera più decisa l'utilizzo della denuncia, della querela e della citazione per risarcimento danni a scopo intimidatorio) e che eliminano la pena della reclusione. In questo equilibrio tra le ragioni della tutela del cittadino e le ragioni del diritto all'informazione, estesa anche quando l'offesa avviene attraverso gli strumenti moderni della comunicazione, sta la ragione stessa della legge, ma sta anche la ragione del nostro voto favorevole.

Pertanto, annuncio il voto favorevole del Gruppo di Scelta Civica richiamando integralmente le motivazioni già addotte e meglio sviluppate in sede di discussione generale sul merito del provvedimento.

**D'ANNA (GAL).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**D'ANNA (GAL).** Signor Presidente, sarò brevissimo per accontentare l'uditorio, che è abbastanza stanco.

Non voglio entrare nella parte del critico che è tale per il gusto di criticare, ma, poiché Cicerone diceva che la storia è maestra di vita, noi dobbiamo guardare un passo indietro; trattandosi di materia che riguarda la stampa, chiedevo a me stesso se questo tipo di provvedimento (che comunque è edulcorato, modificato e ulteriormente complicato in alcune procedure, che peraltro sono già previste dal codice di procedura penale) non serva, in questo particolare momento storico e politico, a mettere una specie di mordacchia alla stampa. È legittimo, perché se noi avessimo proposto o discusso questo provvedimento, non dieci o venti anni, ma solamente quattro o cinque anni fa, credo che buona parte dei giornalisti che scrivono sui giornali, anche *on line*, sarebbero stati condannati alle pene pecuniarie, che sono salatissime, ogniqualvolta aggettivavano al sostantivo «Berlusconi» un'aggettivazione o una considerazione.

Io, che vengo dalla Camera, ho avuto modo di sentire di tutto e di più e di leggere di tutto e di più. Soprattutto in certi *talk show* e in certe televisioni, ove determinati giornalisti, alla pari di determinati magistrati, acquisivano notorietà e successivamente peso politico (perché puntualmente si candidavano), ne dicevano di cotte e di crude. E mi sta bene. Voglio infatti ricordare a me stesso quello che i filosofi liberali si chiedono: come possiamo organizzare le istituzioni politiche in modo da impedire a uomini cattivi, oppure incompetenti, di creare danni alla società? La risposta è semplice, vale per i giornalisti e per chiunque sia all'interno dell'arena democratica e, quindi, svolga il compito di interessarsi della vita pubblica. Qual è la risposta dei

pensatori liberali? Non è importante sapere chi deve comandare (Platone, ricordiamo, immaginava che dovessero essere i filosofi, in quanto più probi, buoni e disinteressati), ma è importante sapere come controllare chi comanda, cioè come assoggettare il potere alla più incessante e stringente critica attraverso l'informazione e la pubblicazione di fatti che altrimenti - mi consentirete di dire - rimarrebbero negli *arcana imperii* del potere, nelle camere chiuse, laddove chi detiene il potere si arrogasse il diritto non solo di decidere, ma anche di non informare l'opinione pubblica. Del resto, i mezzi di comunicazione, attraverso i *social network*, sono aumentati; io stesso sono stato fatto oggetto - come, credo, chiunque in quest'Aula - di ogni sorta di accusa, di ingiuria, di contumelia per il semplice fatto di essere un parlamentare della Repubblica. È bene, quindi, estendere le tutele di coloro che vengono ingiuriati e diffamati, di chiunque svolga una funzione pubblica o di rappresentanza di qualcuno o di qualcosa, anche se questa ingiuria e questa diffamazione avviene a mezzo dei nuovi strumenti che la comunicazione di massa, approfittando delle moderne tecnologie, mette a disposizione del privato cittadino. Però, vedete, sarò un'idealista che ha poca adesione con la realtà nella quale vive, ma ricordo che il liberalismo - lo voglio ricordare ai tanti liberali, che almeno nominalmente si dicono tali in quest'Aula - è sostanzialmente e in maniera sintetica la limitazione del potere e la stampa, laddove il potere può essere consociativo, è l'unico strumento a presidio di libertà che può denunciare all'opinione pubblica quello che il potere stesso, anche annidato all'interno delle istituzioni, ha necessità o intenzione di tacere.

Voi direte che abbiamo edulcorato la vecchia previsione, evitando che i giornalisti fossero incarcerati: certo, è segno di civiltà. Ma vi sembra logico - e non parlo di Piero Ostellino, di Paolo Mieli, di Marco Travaglio, delle penne che godono di prestigio e anche di adeguata remunerazione, ma parlo del *freelance*, del giornalista precario, di colui il quale molto spesso è mandato ad interessarsi di fenomeni che riguardano la società, la politica, le istituzioni - prevedere per la diffamazione la pena della multa fino a 10.000 euro, quando la vecchia legge n. 147 del 1948 puniva la diffamazione con un ammontare massimo delle vecchie 500.000 lire? Non è forse la pena pecuniaria una sanzione più insopportabile della presunta pena detentiva? Dico «presunta» perché mi parrebbe strano che in un Paese dove scontare la pena spesso è impossibile, la dovessero scontare proprio i giornalisti. Voi mi direte che se un fatto è falso c'è l'aggravante sino a 50.000 euro, ed è giusto che venga rettificato. Certamente. Ma noi non siamo sempre in condizione di distinguere il bianco dal nero (ricordo a me stesso che la verità Ponzio Pilato ce l'aveva davanti ma non la seppe riconoscere). Quindi, immagino tutta una serie di capziose interpretazioni per mettere la mordacchia a chi più è impulsivo, sfrontato e non soggiace all'altro condizionamento cui soggiace la stampa italiana: i grandi potentati economici. Ditemi, tranne «Il Fatto Quotidiano» e qualche altro giornale, se secondo voi le linee politiche ed editoriali della stampa italiana non siano caratterizzate e condizionate dai potentati economici che finanziano i giornali. Avremo allora due mordacchie: quella di aver scomodato il padrone del giornale e il timore che ogni giornalista di piccolo o medio calibro avrebbe nel pagare multe così salate.

Concludo. Ben venga quindi questa legge, ma credo che l'esosità e l'enormità delle sanzioni ivi previste, non la riparazione postuma, dovuta e sacrosanta, rappresentino una limitazione, per alcuni versi, di quella parte della stampa che non soggiace a logiche di potere o ad altre logiche che con la libertà e il dovere dell'informazione non hanno nulla a che vedere. Diceva Kelsen, un altro filosofo liberale, che la causa della democrazia risulta disperata se si parte dall'idea che sia possibile la verità assoluta. Noi immaginiamo, da statalisti e costruttivisti quali siamo, che attraverso questa legge un magistrato possa stabilire, al di là di ogni ragionevole dubbio, ciò che è vero e ciò che non lo è. Consentitemi di chiudere accennando al paradosso che chi lo dovrebbe decidere appartiene ad un ordine professionale che, ancora oggi, al solo parlare di chiedere a chi sbaglia e distrugge la vita di individui, di famiglie, società e imprese, di pagare di tasca propria, come paga il giornalista, ci accuserebbe di voler mettere la mordacchia alla magistratura.

Ma allora bisogna decidersi in questo Paese. Non lo dico perché ho qualcosa contro i magistrati: senza la giustizia non vi è legge e senza legge non vi è libertà. Ma vi pare possibile l'uso di questi due pesi e di queste due misure? Sarebbe stato meglio per Luigi De Magistris - anzi peggio - fare il giornalista: lo avremmo mandato in mezzo ad una strada invece di irrogargli una pena di due anni e mezzo per la serie di *flop* e guai che ha combinato nelle aule dei tribunali.

Quindi nel mio Gruppo, come sapete, all'insegna del liberalismo assoluto - forse dell'anarco-liberalismo - ognuno voterà in coscienza come crede di dover votare. Per quanto mi riguarda, mi asterrò dal votare questo disegno di legge perché ritengo che le sanzioni siano tanto onerose da configurare un'indebita pressione sulla libertà di stampa. (*Applausi dal Gruppo GAL. Molte congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

*Omissis*

La seduta è tolta (ore 20,02).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (1119)

ORDINE DEL GIORNO

**G100**

**CRIMI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO**

**Respinto**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1119 (Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante);

preso atto che:

l'articolo 1 del disegno di legge modifica la legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948, n. 47) in più punti ed in particolare estende, in via generale, l'ambito di applicazione della legge sulla stampa sia alle testate giornalistiche *on line* (registrate, ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948, presso le cancellerie dei tribunali e limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni) che alle testate giornalistiche radiotelevisive;

il provvedimento in esame individua, inoltre, una serie di obblighi riferiti ai quotidiani nazionali ed a periodici in caso di diffamazione, ovvero di ingiuria;

l'articolo 5, inoltre, modifica l'articolo 200 del codice di procedura penale, con l'estensione della disciplina ivi contenuta del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti iscritti al rispettivo albo professionale;

considerato che:

la legge 3 febbraio 1963, n. 69, ha istituito l'ordine dei giornalisti. Le criticità relative al sistema di accesso alla professione, la situazione complessa di quanti pur non essendo giornalisti professionisti svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita, la insostenibile situazione di precariato con cui molte migliaia di giornalisti sono costretti a convivere, costituiscono nodi imprescindibili che l'impostazione ordinistica non ha contribuito a sciogliere, laddove non li ha aggravati;

nella consapevolezza della necessità di dover affrontare, con urgenza, un ormai improcrastinabile dibattito sul riassetto organico dell'editoria e del mondo dell'informazione - liberando tale settore essenziale dai gravi conflitti di interesse e dai pesanti intrecci con la politica e con l'economia che ne hanno caratterizzato le dinamiche negli ultimi decenni nonché di procedere ad una revisione più generale dell'impianto ordinistico che caratterizza il comparto di tutte le professioni, pare del tutto opportuna la abrogazione dell'ordine dei giornalisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, unitamente al relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;

del resto, il modello ordinistico italiano - caratterizzato dalla presenza dell'ente associativo di natura pubblica, l'iscrizione al quale è obbligatoria per l'esercizio della professione - non è conosciuto in paesi come la Gran Bretagna, la Germania, la Francia, ed altri in cui l'attività giornalistica tradizionalmente assume una importanza notevolissima e consolidata. Occorre, viceversa, tutelare con strumenti ben diversi e più pregnanti di quanto non sia un sistema

ordinistico, la assoluta garanzia al giornalista di poter operare con libertà ed autonomia nei confronti dell'editore e dei poteri pubblici ed economici, data la rilevanza sociale e democratica della attività informativa;

preso atto che:

nella classifica mondiale riferita alla libertà di stampa (*World Press Freedom Index*), redatta da *Reporters Sans Frontieres* nel 2014, l'Italia è collocata al 49° posto, dopo la Namibia (al 22°), il Ghana (al 27°) e il Botswana (al 41°);

impegna il Governo a voler provvedere, con idonei strumenti di rango normativo, alla soppressione dell'ordine dei giornalisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, unitamente al relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115.

## EMENDAMENTO TENDENTE A PREMETTERE UN ARTICOLO ALL'ARTICOLO 1

### 01.100

CASSON

### Ritirato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'abrogazione del delitto di diffamazione a mezzo stampa nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'abrogazione del delitto di diffamazione fermo restando la responsabilità civile e il conseguente risarcimento del danno;

b) prevedere l'abrogazione del delitto di ingiuria fermo restando la responsabilità civile e il conseguente risarcimento del danno;

c) prevedere collegate ed efficienti misure ai fini di una rigida ed adeguata rettifica;

d) introdurre una specifica modalità di esecuzione delle rettifiche sulle testate giornalistiche *on-line*;

e) prevedere che della stessa procedura di rettifica possa avvalersi l'autore dell'offesa nel caso di inerzia del direttore del giornale, del periodico o della testata *on-line* o del responsabile della trasmissione radio-tv;

f) prevedere per la determinazione del risarcimento del danno in seguito a diffamazione commessa con il mezzo della stampa o radiotelevisivo, che il giudice debba tener conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per consumare il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione o della diffusione della rettifica;

g) prevedere disposizioni che tutelino il diritto dell'interessato a domandare l'eliminazione dai siti *internet* e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di legge.

## ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

### Approvato nel testo emendato

(*Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47*)

1. All'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, nonché alle testate giornalistiche radiotelevisive».

2. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione: "Rettifica dell'articolo (TITOLO) del (DATA) a firma (AUTORE)", nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o nella stampa o nella testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o

affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica»;

b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con la stessa metodologia, visibilità e rilevanza della notizia cui si riferiscono, nonché all'inizio dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e in modo da rendere evidente l'avvenuta modifica. Nel caso in cui la testata giornalistica *on line* di cui al periodo precedente fornisca un servizio personalizzato, le dichiarazioni o rettifiche sono inviate agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono»;

c) al terzo comma, dopo le parole: «che ha riportato la notizia cui si riferisce» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, purché non siano documentalmente false»;

d) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177»;

e) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio sito *internet* ufficiale, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito *internet* e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata. Nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione nel sito *internet*, la pubblicazione in rettifica deve essere effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale»;

f) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto e sesto comma», le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma», le parole: «al pretore» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato»;

g) dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:

«Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblici la smentita o la rettifica richiesta. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o comunque il responsabile è obbligato a pubblicare o ad effettuare la dichiarazione o la rettifica ai sensi del presente articolo;

Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui ai commi precedenti, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma seguente in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni di competenza»;

h) al sesto comma, le parole: «da lire 15.000.000 a lire 25.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 8.000 a euro 16.000».

3. Dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:

«Art. 11-*bis*. - (*Risarcimento del danno*). -- 1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica.

2. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in due anni dalla pubblicazione».

4. L'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.
5. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:  
 «Art. 13. - (*Pene per la diffamazione*). - 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, si applica la pena della multa fino a 10.000 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.
2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.
3. Le stesse pene di cui al comma 1 si applicano anche al direttore o al vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5 che, a seguito di richiesta dell'autore della pubblicazione, abbia rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8.
4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile della testata giornalistica, anche *on line*, registrata ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. L'autore dell'offesa è, altresì, non punibile quando abbia chiesto, a norma dell'ottavo comma dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.
5. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.
6. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.
7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596 e 597 del codice penale».
6. All'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:  
 «Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa».

## EMENDAMENTI

### 1.100

#### BUEMI

#### Decaduto

Sostituire l'**articolo** con il seguente:

«Art. 1.

(*Modifiche alla legge sulla stampa*)

1. L'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - (*Definizione di prodotto editoriale*) - 1. Per "prodotto editoriale", ai fini della presente legge, si intende il prodotto che soddisfa tutti i seguenti requisiti: è realizzato su supporto cartaceo ovvero su supporto informatico; è destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico o telematico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva.

2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i prodotti disco grafici o cinematografici e quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 62.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, la presente legge non si applica:

a) al giornale murale a copia unica;

b) al giornale murale in tutto manoscritto;

c) ai *blog* in qualunque forma resi disponibili alla consultazione sulla rete pubblica *internet*, comprese le bacheche personali sulle piattaforme sociali ed i relativi commenti;

d) ai commenti aperti al contributo degli utenti e dei lettori delle testate giornalistiche *on-line*, registrate ai sensi dell'articolo 5."

2. L'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (*Indicazioni obbligatorie*). - 1. Ogni prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, indica il luogo e la data della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dell'editore o del *webmaster*. Nel caso di prodotti editoriali realizzati su supporto cartaceo mediante riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, è indicato anche il nome ed il domicilio dello stampatore.

2. Il prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, reca altresì l'indicazione del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile ai sensi dell'articolo 3, laddove si tratti di

prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto. Rientrano nella definizione di cui al primo periodo i giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni, le riviste cartacee, le testate giornalistiche radiotelevisive, le testate giornalistiche *on-line* ed il giornale murale che abbia un titolo e una normale periodicità di pubblicazione, anche se in parte manoscritto.

3. All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano i prodotti editoriali, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari."

3. L'articolo 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - (*Direttore responsabile*). - 1. Ogni prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, ha un direttore responsabile. Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, è nominato un vice direttore, che assume la qualità di responsabile.

2. Il soggetto di cui all'articolo 1 è cittadino dell'Unione europea e possiede gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative. Può essere anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali amministrative.,

3. Il direttore responsabile di cui al comma 1, in relazione alle dimensioni organizzative dell'impresa editoriale e alla diffusione del prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo al vicedirettore responsabile ovvero ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di controllo di cui all'articolo 57 del codice penale. L'atto di cui al primo periodo è pubblicato in ogni esemplare del prodotto editoriale, con l'indicazione degli ambiti per materia a cui si applica la delega.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 omettono il controllo, che è loro richiesto ai sensi dell'articolo 57 del codice penale:

a) nei confronti del giornalista che attribuisce a terzi atti o pensieri o affermazioni virtualmente contrarie a verità, se non accertano:

1) l'esistenza almeno di una seconda fonte indipendente che conferma l'attribuzione;

2) se, in assenza di fatti nuovi, non prevengono la metodo logica e ricorrente ripresentazione dell'attribuzione, a scopo di dissacrazione del personaggio pubblico colpito;

b) nei confronti del fotografo o fotoreporter che produce immagini lesive della dignità dei terzi, se non riscontrano il rispetto dei codici deontologici e delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali;

c) nei confronti del redattore che colloca la notizia nel contesto del prodotto editoriale, se non prevengono accostamenti capziosi o ingiustificati per l'eterogeneità della materia trattata;

d) nei confronti del titoli sta, se non impediscono una titolazione del tutto scollegata dal contenuto della notizia offerta nel prodotto editoriale, o volta ad enfatizzarne solo un aspetto marginale".

4. L'articolo 4 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (*Proprietario*). - 1. Il proprietario dell'azienda che pubblica un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, è cittadino dell'Unione europea e possiede gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative. Può essere anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali amministrative.

2. Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati nei commi 1 e 2 sono posseduti dal legale rappresentante.

3. I requisiti indicati nei commi 1 e 2 sono posseduti anche dalla persona che esercita l'impresa giornalistica, se essa è diversa dal proprietario dell'azienda."

5. L'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (*Registrazione*). - 1. Nessun prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

2. Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:

a) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile ai sensi dell'articolo 3, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;

b) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli articoli 3 e 4, anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

c) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;

d) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.

3. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni dal deposito di cui al comma 2, l'iscrizione del prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, in apposito registro tenuto dalla cancelleria.

4. Il registro di cui al comma 3 è pubblico."

6. L'articolo 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - (*Dichiarazione dei mutamenti*). - 1. Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall'articolo 5, forma oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti.

2. L'annotazione del mutamento è eseguita nei modi indicati nel comma 3 dell'articolo 5.

3. L'obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o sulla persona che esercita l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario."

7. L'articolo 7 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - (*Decadenza della registrazione*). - 1. L'efficacia della registrazione di cui al comma 5 cessa qualora, entro sei mesi dalla data di essa, il prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2 non sia stato pubblicato o diffuso ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera b), ovvero si sia verificata nella pubblicazione o diffusione una interruzione di oltre un anno".

8. L'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - (*Risposte e rettifiche*). - 1. Il direttore responsabile, o il soggetto da lui delegato ai sensi dell'articolo 3, riceve le richieste di dichiarazioni o rettifiche dai soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità.

2. Le rettifiche o dichiarazioni, di cui al comma 1, fanno riferimento allo scritto che le ha determinate e, purché non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale, sono pubblicate:

a) nella loro interezza;

b) gratuitamente se contenute entro il limite di trenta righe;

c) con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

3. Per il prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2 il soggetto di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 è responsabile della pubblicazione delle rettifiche o dichiarazioni di cui al comma 2:

a) in ogni caso, senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione:

"Rettifica dell'articolo [TITOLO] del [DATA] a firma di [AUTORE]";

b) per i quotidiani, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono;

c) per le testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5, nei limiti di cui all'articolo 11 comma 1, non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono, nonché in testa alla pagina dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e con caratteristiche grafiche che rendano evidente l'avvenuta modifica;

d) per i periodici, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce;

e) per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

4. Per il prodotto editoriale diverso da quello di cui all'articolo 2, comma 2, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio sito internet ufficiale, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche loro richieste ai sensi dei commi 1 e 2. La pubblicazione in rettifica è effettuata nel sito internet e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile; essa avviene nel rispetto del comma 3, in quanto compatibile, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.

5. Qualora, trascorso il termine di cui ai commi 3 e 4, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del comma 7, può chiedere al giudice, ai sensi degli articoli 700 e seguenti del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

6. Nel caso di cui al comma 4, lettera a) dell'articolo 3, il direttore responsabile o il soggetto da lui delegato ai sensi dell'articolo 3 informa della richiesta l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, invitandolo a rendere dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo

47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, in ordine a stati, qualità personali e fatti contestati dal richiedente, di cui egli abbia conoscenza. In caso di rifiuto dell'autore nel termine di 24 ore dalla richiesta, il direttore responsabile, o il soggetto da lui delegato ai sensi dell'articolo 3, ne dà conto in sede di pubblicazione della rettifica e, se questa è effettuata secondo le prescrizioni dei commi 1, 2 e 3, va esente da qualunque responsabilità in ordine all'attribuzione oggetto della richiesta, né trova applicazione nei suoi confronti l'articolo 58-bis, comma 2 del codice penale. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o il soggetto da lui delegato ai sensi dell'articolo 3 pubblica la dichiarazione di cui al primo periodo a seguire dopo la dichiarazione o la rettifica richiesta ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

7. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la multa da euro 8.000 a euro 16.000. Al giudizio si procede a querela di parte, col rito direttissimo in tribunale. La sentenza di condanna è pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia; essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata. In sede cautelare, il querelante può rivolgersi al giudice affinché, in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale, provveda al sequestro del prodotto editoriale oggetto della richiesta disattesa".

9. L'articolo 9 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - (*Pubblicazione obbligatoria di sentenze*). - 1. Nel pronunciare condanna per reato commesso mediante pubblicazione in un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, il giudice ordina in ogni caso, a norma dell'articolo 536 del codice di procedura penale, la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel prodotto editoriale stesso. Il direttore responsabile esegue gratuitamente la pubblicazione."

10. L'articolo 10 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - (*Giornali murali*) - 1. Il giornale murale, che abbia un titolo e una normale periodicità di pubblicazione, anche se in parte manoscritto, è regolato dalle disposizioni della presente legge.

2. Nel caso di giornale murale a copia unica, è sufficiente, agli effetti della legge 2 febbraio 1939, n. 374, che sia dato avviso della affissione all'autorità di pubblica sicurezza. L'inosservanza del primo periodo è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

3. I giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale."

11. L'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - (*Commenti di utenti di spazi fisici o virtuali aperti al pubblico*). - 1. Le testate giornalistiche *on-line*, registrate ai sensi dell'articolo 5, sono assoggettate alla presente legge limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi nella rete informatica pubblica dalle rispettive redazioni.

2. I seguenti soggetti non incorrono in alcuna responsabilità penale ai sensi della presente legge, neppure a titolo di concorso nei reati di cui agli articoli 612, 612-bis, 659 e 660 del codice penale, se aderiscono a modelli contrattuali di cui al comma 3:

- a) l'azienda che genera il prodotto editoriale di cui alla presente legge;
- b) l'operatore che fornisce piattaforme sociali sulla rete pubblica *Internet*;
- c) il fornitore di contenuti o di servizi *User Generated Content* e *social network*.

3. Per dare luogo all'applicazione del comma 2, il contratto stipulato con l'utente finale prevede:

a) in riferimento ai commenti di lettori o utenti degli spazi fisici o virtuali di cui all'articolo 1, comma 3, a richiesta di chiunque comunicati, anche per via telematica, la sua doglianza in ordine al contenuto offensivo, la sua rimozione eventualmente anche previo oscuramento cautelare temporaneo dello spazio informatico messo a disposizione dell'utente. Nel caso di contenuti denigratori lesivi dell'immagine e della reputazione di un proprio coetaneo, in violazione del diritto del minore ad un sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico di cui alla Convenzione Internazionale sui Diritti del Bambino, adottata a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, i modelli contrattuali devono altresì prevedere:

1) che la vittima abbia a disposizione sistemi semplici e diretti di segnalazione adeguatamente visibili all'interno della pagina visualizzata, in modo da consentirle l'immediata sottoposizione all'azienda di situazioni a rischio e di pericolo a proprio danno;

2) meccanismi di risposta alle segnalazioni, operativi in termini di rimozione in tempi non superiori alle 2 ore dall'avvenuta segnalazione, al fine di evitare che le azioni lesive si ripetano e si protraggano nel tempo;

3) campagne di formazione sull'uso consapevole della rete *Internet* e di informazione della sua utenza sulla possibilità, per chi pone in essere comportamenti discriminatori e denigratori

con l'intento di colpire o danneggiare l'immagine e la reputazione di un minore, di essere scoperto e per le vittime sulla concreta possibilità di difesa ai sensi dei numeri 1) e 2);

b) una moderazione preventiva dei contenuti dei commenti, volti ad evitare la ricorrente condivisione di contenuti già oggetto della rimozione di cui alle lettere a) e b) in veste anonima;

c) la possibilità di validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto oggetto delle misure di cui alle lettere a) e b), che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso;

d) nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, la promozione ed attuazione di apposite politiche aziendali che consentano alle Autorità giudiziarie competenti di risalire all'identità di coloro che utilizzano il servizio per porre in essere comportamenti lesivi dell'immagine e della reputazione altrui;

e) un deposito cautelare, pari a dieci volte il valore del capitale nominale della società o dell'ente collettivo di cui al comma 2, a garanzia delle condanne che dovessero essere inflitte dal giudice civile per inadempimento delle condizioni contrattuali di cui al presente comma.

4. A tutela del diritto all'oblio delle persone, i cui dati siano memorizzati a seguito delle attività svolte dai soggetti di cui ai commi 1 e 2, l'azienda che produce il servizio di motore di ricerca applica, alla conservazione dei dati personali raccolti, le seguenti misure:

a) offre un'adeguata informativa agli utenti, specificando il soggetto titolare del trattamento, la natura dei dati raccolti e gli scopi del trattamento;

b) richiede il previo il consenso degli utenti per l'attività di profilazione o comunque per raffronti con altre informazioni in possesso del motore di ricerca stesso;

c) effettua la cancellazione o l'anonimizzazione dei dati non più necessari per le specifiche finalità per le quali sono stati raccolti, con conseguente divieto di conservazione oltre i 6 mesi dal venir meno delle predette finalità;

d) evita che permangano in rete Internet informazioni superate e garantisce agli interessati l'esercizio effettivo dei diritti di accesso, rettifica e cancellazione.

5. A richiesta di chiunque gli notificchi, anche per via telematica, la sua denuncia per il reato di cui all'articolo 660 c.p. contro iniziative moleste compulsive e reiterate di divulgazione alla stessa persona dei contenuti di cui al comma 1, sotto forma di spedizioni di posta elettronica o di condivisioni sulla piattaforma sociale presso la quale è iscritto, il fornitore di servizi *on-line*, ovvero l'operatore che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica, dispone l'oscuramento cautelare temporaneo della casella postale in uscita o del profilo personale autore della condivisione".

12. L'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (*Risarcimento del danno*). - 1. Per i danni, patrimoniali e non patrimoniali, arrecati ingiustamente con il mezzo di un prodotto editoriale, sono civilmente responsabili, in solido con gli autori e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.

2. Nella determinazione del danno di cui al comma 1, se il mezzo è un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica.

3. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in due anni dalla pubblicazione.".

13. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - (*Pene per la diffamazione*). - 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo di un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 20.000 euro a 60.000 euro.

2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue:

a) la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale;

b) nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, anche la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi;

c) in ogni caso, l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, ai sensi dell'articolo 29 primo comma del codice di procedura penale.

3. Fatto salvo l'articolo 8, comma 7, le stesse pene di cui al comma 1 si applicano anche al soggetto di cui all'articolo 8 comma 1 che, a seguito di richiesta dell'autore della pubblicazione,

abbia rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8.

4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile del prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2 e i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. Resta applicabile, per il solo autore, l'articolo 12 in ordine alla sua sola responsabilità civile.

5. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.

6. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596, 596-*bis* e 597 del codice penale.

8. Non dà luogo a responsabilità di alcun tipo la pubblicazione dei documenti parlamentari previsti dagli articoli 30 e 31 del regio editto sulla stampa 26 marzo 1848, n. 695, né si applica ad essi il sequestro previsto dall'articolo 1 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561."

14. L'articolo 14 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 14. - (*Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza*). - 1. Le disposizioni dell'articolo 528 del codice penale si applicano anche ai prodotti editoriali destinati ai fanciulli ed agli adolescenti o ad essi accessibili, quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque contrari al buon costume. Le pene in tali casi sono aumentate."

15. L'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 15. - (*Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante*). - 1. Le disposizioni dell'articolo 528 del codice penale si applicano anche nel caso di prodotti editoriali i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale."

16. L'articolo 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (*Stampa clandestina*). - 1. Chiunque intraprende la pubblicazione di un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2 senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'articolo 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a centomila euro. La stessa pena si applica a chiunque pubblica, un prodotto editoriale diverso da quelli di cui al primo periodo, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero."

17. L'articolo 17 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 17. - (*Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati*). - 1. Salvo quanto è disposto dall'articolo 16, qualunque altra omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall'articolo 2 o la violazione dell'ultimo comma dello stesso articolo è punita con l'ammenda sino ad euro diecimila."

18. L'articolo 18 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - (*Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 6*). - 1. Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nel termine indicato nell'articolo 6, o continua la pubblicazione di un prodotto editoriale di cui all'articolo 2 comma 2 dopo che sia stata rifiutata l'annotazione del mutamento, è punito con l'ammenda fino ad euro venticinquemila."

19. L'articolo 19 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 19. - (*False dichiarazioni nella registrazione di prodotti editoriali*). - 1. Chi nelle dichiarazioni prescritte dagli articoli 5 e 6 espone dati non conformi al vero è punito a norma del primo comma dell'articolo 483 del codice penale."

20. L'articolo 20 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 20. - (*Asportazione, distruzione o deterioramento di stampati o prodotti editoriali su supporto cartaceo*). - 1. Chiunque asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge, allo scopo di impedirne la vendita, distribuzione o diffusione, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Con la stessa pena è punito chiunque con violenza o minaccia impedisce la stampa, pubblicazione o diffusione dei prodotti editoriali di cui all'articolo 2, comma 2, per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge. La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite o in luogo pubblico, ovvero presso tipografie, edicole, agenzie o altri locali destinati a pubblica vendita. Per i reati suddetti si procede per direttissima."

21. L'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 21. - (*Competenza e forme del giudizio*). - 1. La cognizione dei reati commessi col mezzo di un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise. Al giudizio si procede col rito direttissimo. È fatto obbligo al giudice

di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia. È fatto obbligo:

a) al tribunale di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;

b) al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello;

c) alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso.

2. I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

3. La colpevole inosservanza dell'obbligo previsto nel comma 1 costituisce infrazione disciplinare.

4. Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa.".

22. La rubrica della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni sulla stampa e sui prodotti editoriali destinati alla pubblicazione"».

## 1.101

MALAN

### Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5» inserire le seguenti: «e ai siti Internet che ospitano inserzioni a pagamento».

*Conseguentemente, al comma 2, lettera a) dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5» inserire le seguenti: «o nel sito Internet che ospita inserzioni a pagamento».*

*Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5» inserire le seguenti: «e per i siti Internet che ospitano inserzioni a pagamento».*

*Al comma 2, lettera g) dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5» inserire le seguenti: «o il possessore del dominio di sito Internet che ospita inserzioni a pagamento».*

*Al comma 5, capoverso «Art. 13» comma 3, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5» inserire le seguenti: «o al possessore del dominio di sito Internet che ospita inserzioni a pagamento».*

*Al comma 5, capoverso «Art. 13» comma 4, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5 della presente legge» inserire le seguenti: «o il possessore del dominio di sito Internet che ospita inserzioni a pagamento».*

## 1.4

FUCKSIA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

### Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

"Art. 2.

*(Indicazioni obbligatorie)*

Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e dell'editore, se esistente.

I giornali devono indicare in modo chiaro ed inequivocabile nella prima pagina:

- 1) il luogo e l'anno della pubblicazione;
- 2) il nome e i recapiti dello stampatore e, se esiste, dell'editore;
- 3) il nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile;
- 4) il nome del referente responsabile di prendere in carico le richieste di rettifica.

L'obbligo di cui al comma precedente si applica anche alle testate radiotelevisive e alle testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5, garantendo la visibilità dei riferimenti nella *home page* del sito ufficiale della testata.

Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui la testata giornalistica destinataria della richiesta di rettifica ritenga che non ricorrano le condizioni per la pubblicazione o per la trasmissione della rettifica, sottopone entro il giorno successivo alla richiesta la questione all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima"».

### 1.102

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

**Le parole da:** «*Al comma 2*» a: «*commento,*» respinte; **seconda parte preclusa**

Al comma 2, alla lettera a), sopprimere le parole: «e senza commento, senza risposta e senza titolo».

### 1.6

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

**Precluso**

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «e senza commento».

### 1.103

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

**Respinto**

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177» con le seguenti: «secondo i modi e i tempi, e al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 32-quinquies del decreto legislativo n. 177 del 2005».

*Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 32-quinquies del decreto legislativo n. 177 del 2005, dopo le parole: «ha diritto», inserire le seguenti: «entro 10 giorni dalla trasmissione radiofonica o televisiva».*

### 1.104

GIARRUSSO, BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI

**Respinto**

Al comma 2, lettera e), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le dichiarazioni che riportano letteralmente e in modo riconoscibile le parole di tali soggetti».

### 1.13

GIARRUSSO, BUCCARELLA, FUCSIA, AIROLA, CAPPELLETTI

**Respinto**

Al comma 2, lettera e), secondo periodo sostituire le parole: «entro due giorni dalla richiesta», con le seguenti: «entro sette giorni dalla richiesta».

### 1.105

STEFANI, CENTINAIO

**Respinto**

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «E in caso di mancata o incompleta pubblicazione della rettifica ai sensi dell'articolo 8, vi provvede d'ufficio con la sentenza di condanna».

### 1.106

MALAN

**Ritirato**

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) il sesto comma è sostituito dal seguente:

"In caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione di cui al presente articolo, il giudice ordina nuovamente la pubblicazione e applica una sanzione amministrativa da euro 8.000 a euro 16.000. Nel caso di ulteriore inottemperanza la sanzione amministrativa è ogni volta raddoppiata"».

### 1.18

MALAN

**Respinto**

Al comma 3, capoverso «Art. 11-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Esso non può comunque essere inferiore al doppio del prezzo massimo praticato per una inserzione pubblicitaria delle medesime dimensioni o durata sul medesimo mezzo e nella medesima collocazione di quanto ha costituito complessivamente lesione della dignità della persona offesa e al quintuplo nel caso non sia stata pubblicata la rettifica secondo le modalità di cui all'articolo 8».

### 1.19

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

**Le parole da: «Al comma 3» a: «30.000 euro» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 3, capoverso «Art. 11-bis», al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«1-bis. Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l'entità del danno non patrimoniale non può comunque eccedere la somma di 30.000 euro. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui l'imputato sia già stato condannato, in sede civile o penale, con sentenza definitiva, al risarcimento del danno».

**1.107**

**CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA**

**Precluso**

Al comma 3, capoverso «Art. 11-bis», al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l'entità del danno non patrimoniale non può comunque eccedere la somma di 30.000 euro».

**1.108**

**STEFANI, CENTINAIO**

**Respinto**

Al comma 3, capoverso «articolo 11-bis», al comma 2, sostituire la parola: «due» con la parola: «tre».

**1.109**

**CASSON**

**Ritirato**

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. All'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 le parole: ", oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione" sono sostituite dalle seguenti: "il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'articolo 185 del codice penale"».

**1.21**

**FUCKSIA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO**

**Approvato**

Al comma 5, capoverso «Art. 13», al comma 1, dopo le parole: «Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa», inserire le seguenti: «, di testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5».

**1.25**

**MALAN**

**Respinto**

Al comma 5, capoverso «Art. 13» al comma 1, sostituire le parole: «la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità,» con le seguenti: «la cui diffusione sia avvenuta senza concreti e specifici elementi che lo facessero ritenere vero», e aggiungere in fine le seguenti parole: «; la pena è aumentata di un terzo se la diffusione è avvenuta con la consapevolezza della falsità del fatto attribuito».

**1.110**

**CAPACCHIONE**

**Ritirato**

Al comma 5, capoverso «Art. 13» al comma 1, sostituire le parole: «da 10.000 euro a 50.000 euro» con le seguenti: «fino a 30.000 euro».

**1.28**

**BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO**

**V. testo 2**

Al comma 5, capoverso «Art. 13» al comma 2, sopprimere le parole: «e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi».

### **1.28 (testo 2)**

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

#### **Approvato**

Al comma 5, capoverso «Art. 13» al comma 2, sostituire le parole: «e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice» con le seguenti: «e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, quarto comma».

### **1.111**

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

#### **V. testo 2**

Al comma 5, capoverso «Art. 13» al comma 2, sopprimere le seguenti parole: « e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.».

### **1.111 (testo 2)**

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

#### **Id. em. 1.28 (testo 2)**

Al comma 5, capoverso «Art. 13» al comma 2, sostituire le parole: «e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice» con le seguenti: «e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, quarto comma».

### **1.30**

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

#### **Respinto**

Al comma 5, capoverso «Art. 13», al comma 3, in fine, aggiungere, il seguente periodo: «Il rifiuto di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8 da parte del direttore o del vicedirettore responsabile comporta per l'autore del reato la riduzione della pena di cui al comma I della metà».

### **1.112**

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

#### **Respinto**

Al comma 5, capoverso «Art. 13», al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

### **1.113**

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

#### **Respinto**

Al comma 5, capoverso «Art. 13», al comma 4 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «4-bis. In caso di diffamazione con il mezzo della stampa, o con altro mezzo di diffusione, l'autore dell'offesa non è punibile:

a) se viene pubblicata o diffusa, in caso di richiesta dell'interessato, con la stessa evidenza e con la stessa collocazione, e senza commento, la rettifica della notizia, del giudizio o del commento offensivo nei termini e nelle forme previste dall'articolo 8;

b) se il direttore del giornale o del periodico o, comunque il responsabile, entro tre giorni dal ricevimento o; per i periodici, nel primo numero successivo al ricevimento, pubblica e diffonde integralmente, con la stessa evidenza e collocazione tipografica e diffusione, senza commenti, le dichiarazioni o le rettifiche ai sensi dell'articolo 8;

c) se la persona offesa o l'offensore, d'accordo, deferiscono a un giuri d'onore il giudizio sulla verità del fatto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 596 del codice penale.

3-ter. Il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva, l'editore della stampa non periodica, che non pubblicano la dichiarazione o la rettifica di cui al comma 3, lettere a) e b), sono solidalmente responsabili con l'autore per il risarcimento del danno causato dalla diffamazione.

3-quater. Nel caso sia stata presentata querela prima del verificarsi delle cause di non punibilità di cui al presente articolo, la querela si intende revocata».

### **1.33**

[FUCKSIA](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

## **Respinto**

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. L'editore non può rivalersi sul collaboratore non assunto, in caso di condanna a risarcimento pecuniario. L'editore, accettando di acquistare e pubblicare un reportage di un giornalista esterno, si fa carico anche degli oneri eventualmente derivanti da una condanna in sede civile».

### **1.114**

**STEFANI, CENTINAIO**

## **Respinto**

Al comma 6, sostituire le parole: «Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa», con le seguenti: «Per il delitto di diffamazione, nonché per il delitto previsto e punito dall'articolo 13, commesso anche mediante comunicazione telematica, è sempre competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa».

### **1.600/1**

**FALANGA, BONFRISCO, ZIN (\*)**

## **Respinto**

All'emendamento 1.600, aggiungere in fine le seguenti parole:

«o, alternativamente, il giudice del luogo di residenza della persona offesa.».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### **1.600**

La Relatrice

## **Ritirato**

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di registrazione della testata"».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

## **Approvato**

*(Modifiche al codice penale)*

1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - *(Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione)*. - Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, risponde a titolo di colpa dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista. Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo periodo, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo periodo.

Il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa nei casi di scritti o diffusioni non firmati».

2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 594. - (*Ingiuria*). - Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone».

3. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 595. - (*Diffamazione*). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000.

Se l'offesa è arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà».

## EMENDAMENTI

### **2.100**

**BUEMI**

#### **Decaduto**

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - (*Reati commessi con il mezzo di un prodotto editoriale destinato alla pubblicazione o divulgazione o diffusione*). - Fatta salva la responsabilità dell'autore, e fuori dei casi di concorso, il direttore responsabile, o il soggetto da lui delegato ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e successive modificazioni, il quale omette di esercitare, sul contenuto del prodotto editoriale da lui diretto, il controllo necessario ad impedire che siano commessi reati col mezzo della pubblicazione, divulgazione o diffusione, è punito a titolo di colpa, se un reato è commesso e se è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto del prodotto, con la pena stabilita per tale reato, ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista"».

### **2.2**

**BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO**

#### **Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, primo periodo, dopo le parole: «autore della pubblicazione», inserire le seguenti: « , quando esso sia noto o identificabile, ».

### **2.101**

**CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE**

#### **Ritirato**

Al comma 1, capoverso «Art. 57» primo comma, dopo le parole: «della violazione dei doveri di vigilanza», inserire le seguenti: «e controllo».

### **2.102**

**STEFANI, CENTINAIO**

#### **Respinto**

Al comma 1, capoverso «articolo 57», primo comma, sostituire le parole: «La pena è in ogni caso ridotta di un terzo», con le seguenti: «La pena è in ogni caso ridotta della metà».

### **2.103**

**DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS**

#### **Respinto**

Al comma 1, capo verso «Art. 57», primo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: «a uno o più giornalisti professionisti idonei», con le seguenti: «al vice direttore o, nei casi ove non esista tale figura, al capo redattore».

### **2.104**

CASSON

**Ritirato**

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «o televisiva», inserire le seguenti: «o della testata giornalistica on line» e dopo le parole: «della stampa», inserire le seguenti: «o della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione».

**2.105**

D'ASCOLA, GIOVANARDI, TORRISI, COMPAGNA

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere, infine, il seguente comma:

«La disposizione di cui al primo comma si applica anche alla persona fisica o giuridica che abbia registrato, presso il Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa, il sito tramite il quale il reato viene commesso, ovvero, in caso di reato commesso tramite un *blog*, nei confronti di colui che si collega alla rete *internet* per gestire lo stesso *blog*, da individuare attraverso l'indirizzo IP del dispositivo utilizzato per la connessione. Tali soggetti rispondono del reato, di cui al primo comma, anche quando non cancellino, entro 24 ore dalla pubblicazione, scritti inseriti autonomamente dagli utenti, tali da configurare la commissione di reati».

**2.106**

GASPARRI

**Ritirato**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 278 del codice penale è abrogato».

*Consequentemente, al medesimo codice sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) all'articolo 290-bis, la parola: «278,» è soppressa;
- b) all'articolo 301, primo comma, la parola: «278,» è soppressa;
- c) all'articolo 313, primo comma, la parola: «278,» è soppressa.

**2.107**

CIAMPOLILLO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

**Respinto**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 278 del codice penale è abrogato».

*Consequentemente, al medesimo codice, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) all'articolo 290-bis, la parola: «278,» è soppressa;
- b) all'articolo 301, primo comma, la parola: «278,» è soppressa;
- c) all'articolo 313, primo comma, la parola: «278,» è soppressa.

**2.108**

BUEMI

**Ritirato**

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 594. - (*Ingiuria*). - Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone"».

**2.109**

BUEMI

**Decaduto**

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 595. - (*Diffamazione*). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000. Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, se l'offesa è arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà"».

## 2.11

MALAN

### Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 595», dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

«Non sono punibili i giudizi che si limitino all'espressione di valutazioni di tipo politico, ideologico o soggettivo e non contengano false attribuzioni di fatti determinati».

## 2.12

MALAN

### Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 595», dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

«Costituisce in ogni caso offesa la falsa attribuzione di fatto determinato che costituisca reato o violazione di norme, o sia prospettato come prova di scarsa moralità o correttezza o competenza».

## 2.13

MALAN

### Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 595», dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

«Qualora il colpevole, nei quindici anni precedenti, sia stato condannato tre volte per un reato della stessa indole, ovvero per una volta nei confronti della stessa persona per la quale viene condannato, la pena è raddoppiata. Per ogni ulteriore condanna la pena è ulteriormente, ogni volta, raddoppiata. Ai fini di cui al presente comma non concorrono le condanne dopo la prima riferite al medesimo episodio».

## 2.14

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

### Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 596 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 596. - (*Prova liberatoria in caso di ingiuria e diffamazione*). - Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, il querelato è ammesso a provare la verità del fatto attribuito alla persona offesa. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo tra loro, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire a un giuri d'onore il giudizio sulla verità o notorietà del fatto medesimo"».

## 2.15

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

### Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 596 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: "non" è soppressa.

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prova liberatoria in caso di ingiuria e diffamazione"».

## 2.16

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

### Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 596-bis. del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 596-bis. Nei procedimenti per delitto di diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione, il querelato è ammesso a provare la verità del fatto attribuito alla persona offesa"».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

## **Approvato**

*(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione)*

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.
2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.
3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.

## PROPOSTA DI STRALCIO

### **S3.100**

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

#### **Respinta**

Stralciare l'articolo.

## EMENDAMENTI

### **3.100**

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

#### **Respinto**

Sopprimere l'articolo.

### **3.101**

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

#### **Respinto**

Al comma 3, sopprimere le parole: «o dal convivente».

## ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

### **Non posto in votazione (\*)**

*(Modifica all'articolo 427 del codice di procedura penale)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:  
«3-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende».

---

(\*) Approvato l'emendamento 4.100 (testo 2) interamente sostitutivo dell'articolo

## EMENDAMENTI

### **4.100**

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

#### **V. testo 2**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile)* - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 96 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"1-*bis*. Nei casi di diffamazione commessa col mezzo della stampa, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del richiedente di una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dall'attore"».

### **4.100 (testo 2)**

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

**Approvato**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile*) - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 96 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"1-*bis*. Nei casi di diffamazione commessa col mezzo della stampa o della radiotelevisione, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, può condannare l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del richiedente di una somma in via equitativa."».

**4.101**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

**V. em. 4.0.201**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Modifiche all'articolo 427 del codice di procedura penale*). - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Se vi è malafede, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda, in misura non inferiore al 50 per cento della somma richiesta dal querelante a titolo di risarcimento.

3-*ter*. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 10.000 euro a 50.000 euro in favore delle casse delle ammende"».

**4.103**

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

**V. testo 2**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"3-*bis*. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, ad una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dal querelante"».

**4.103 (testo 2)**

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

**V. em. 4.0.200**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"3-*bis*. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice può condannare il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, ad una somma in via equitativa"».

**4.102**

BUEMI

**Decaduto**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Modifica all'articolo 427 del codice di procedura penale*). - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"3-*bis*. Quando si tratta del reato di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il giudice, in sede di condanna al pagamento delle spese del procedimento, non può effettuare compensazioni a favore del querelante, laddove costui abbia avanzato richieste risarcitorie sproporzionate al reale valore della causa. In tal caso, oltre alle spese anticipate dallo Stato, egli è tenuto a rifondere le spese sostenute dal querelato nonché al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende"».

**4.104**

CAPACCHIONE

**Ritirato**

Al comma 1, capoverso «3-bis» sostituire le parole: «da 1.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «da 5.000 euro a 20.000 euro».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

**4.0.100**

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

**Respinto**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Giuri per la correttezza dell'informazione).*

1. Al titolo IV della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 65-bis. - *(Giuri per la correttezza dell'informazione).* - 1. È istituito presso ogni distretto di corte d'appello il Giurì per la correttezza dell'informazione, di seguito denominato "Giurì", composto da cinque membri, dei quali due nominati dal consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, due nominati dal consiglio competente dell'Ordine dei giornalisti tra gli iscritti all'albo dei professionisti e uno, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte d'appello, con il compito di esperire tentativi di conciliazione volti a prevenire situazioni di conflitto tra giornalisti e lettori.

2. I membri del Giurì durano in carica cinque anni non prorogabili. Si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. L'organizzazione e il funzionamento del Giurì nonché le procedure e i termini per l'espletamento dei tentativi di conciliazione sono disciplinati da un apposito regolamento adottato dal Ministro della giustizia, d'intesa con il consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

**4.0.201 (già 4.101)**

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

**Respinto**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Modifiche all'articolo 427 del codice di procedura penale).*

«1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Se vi è malafede, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda, in misura non inferiore al 50 per cento della somma richiesta dal querelante a titolo di risarcimento.

3-ter. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 10.000 euro a 50.000 euro in favore delle casse delle ammende"».

**4.0.200 (già 4.103 testo 2)**

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

**Approvato**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

«Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente: "3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice può condannare il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, ad una somma in via equitativa."».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

**Approvato**

*(Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale)*

1. Il comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni».

EMENDAMENTO

**5.100**

[CAPACCHIONE](#), [LUMIA](#), [CASSON](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

## Ritirato

Al comma 1, capoverso «3» sopprimere le seguenti parole: «Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

### 5.0.100

**DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS**

#### Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Modifiche al codice di procedura civile)*

1. Dopo l'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

"Art. 96-bis. Nei procedimenti per fatti illeciti, connessi alla violazione dell'onore o della reputazione, il giudice nel rigettare - anche parzialmente - la domanda, condanna, anche d'ufficio, l'attore a versare a favore del convenuto un importo non inferiore, nel caso di rigetto integrale della domanda, alla metà del danno richiesto e, nel caso di rigetto parziale, alla metà della differenza tra il danno eventualmente accertato e quello richiesto.

Il giudice non provvede ai sensi del comma 1, anche ove richiesto, quando il rigetto della domanda faccia seguito all'accertamento di questioni di particolare complessità o quando la quantificazione del risarcimento richiesto risulti adeguatamente documentata».

### 5.0.101

**CAPPELLETTI**

#### Precluso

Dopo l'**articolo 5** aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Modifiche al codice di procedura civile)*

1. Dopo l'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

"Art. 96-bis. - *(Responsabilità nei giudizi per lesione dell'onore o della reputazione)*. - Nell'ambito dei giudizi di risarcimento del danno per fatti illeciti connessi alla violazione dell'onore, della reputazione o dell'immagine anche commerciale, il giudice quando rigetta, anche parzialmente, la domanda risarcitoria condanna l'attore a versare al convenuto o a ciascuno dei convenuti un importo non inferiore, nel caso di rigetto integrale della domanda, alla metà del danno richiesto e, nel caso di rigetto parziale, alla metà della differenza tra il danno eventualmente accertato e quello richiesto.

Il giudice si astiene dal pronunciarsi d'ufficio ai sensi di quanto previsto al primo comma o, se proposta, rigetta l'eventuale domanda riconvenzionale, quando l'accertamento della sussistenza dell'illecito risulti di particolare complessità o quando la quantificazione del risarcimento richiesto risulti fondata su parametri obiettivi e adeguatamente documentati»

## Allegato B

### **Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 1119, 734, 845, 903 e 1067 e sui relativi emendamenti**

La 1<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminati il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 4.0.100.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.